

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi — Discussione generale dello schema di legge per l'istituzione di uffizi di contatori del gaz — Parole in difesa della proposta, rigettata dalla Giunta, del ministro per le finanze, e del deputato Despine — Prendono a combatterla i deputati Brunet, Bottero, relatore, Gallini e Chiavarina — Repliche — Si passa alla discussione dei due articoli, i quali sono approvati con un emendamento del deputato Boggio — votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge — Relazione sullo schema di legge per la proibizione di esportare foraggi ed avena alla frontiera lombarda — Discussione generale del disegno di legge per l'abolizione del pedaggio sul ponte al Ticino presso Buffalora — Opposizioni del deputato Genina, e parole, in difesa del progetto, del ministro per le finanze — Proposizione sospensiva del deputato Della Motta — Obbiezioni e voto del deputato Tornielli — Il relatore Negroni prende a propugnare il progetto — Rigetto della proposta sospensiva, ed approvazione dei due articoli dello schema.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

OMAGGI.

PRESIDENTE. L'autore dell'opuscolo *Sul prezzo del grano* fa omaggio alla Camera di 204 esemplari di tale suo scritto.

Saranno distribuiti ai signori deputati.

Il signor Pietro Maria Casu invia alla Camera 50 esemplari d'un suo opuscolo intitolato *I Campi Santi della Sardegna*.

Saranno deposti nella biblioteca e negli archivi.

L'intendente generale di Genova fa omaggio alla Camera di alcuni esemplari delle deliberazioni prese dai Consigli provinciale e divisionale di Genova nella scorsa Sessione del 1858.

Saranno deposti nella biblioteca e negli archivi.

(I processi verbali delle due tornate precedenti sono approvati.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DEGLI UFFICI DI VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DEL GAZ.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il progetto di legge per lo stabilimento di undici uffizi di verificaione dei contatori del gaz-luce. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 432.)

La Commissione ha opinato nel senso del rigetto di questo progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Il signor ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro delle finanze. La Commissione, incaricata dagli uffizi della Camera di riferire sul presente progetto di legge che mira ad estendere la facoltà di sorvegliare e regolare la consumazione del gaz mediante i così detti contatori, ha ravvisato in questa proposta, se non una violazione della legge del 1850, la quale stabilisce le norme per la verificaione dei pesi e delle misure, almeno che vi sia molto dubbio se il Governo abbia diritto di comprendere anche tra i pesi e le misure i contatori del gaz, e quindi se debba estendersi la sua sorveglianza anche a questi strumenti. Come dissi, essa l'ha solo rivotato in dubbio; non dichiarò positivamente che la legge non comprendesse anche questi contatori del gaz e che quindi il Ministero abbia ecceduto col volere estendere la verificaione dei pesi e delle misure anche a questi stromenti; ma, senza fermarsi a risolvere questo dubbio, il che, a parer mio, era molto conveniente, anzi direi necessario, respinse il progetto di legge per altre considerazioni che procurerò di riassumere brevemente.

Essa adunque notò che la verificaione di questi stromenti, i quali esistono per la massima parte in luoghi privati, dà luogo a disturbi e a vessazioni ai cittadini; che la natura di quest'amministrazione spetta ai municipi, ma non al Governo; che quindi il Governo mostrebbe sempre più la tendenza di volere concentrare nelle sue mani ogni specie di uffizi a detrimento di quella poca libertà comunale che la legge accorda; inoltre che con questo progetto di legge si crea una nuova spesa.

Io credo di essere stato fedele espositore, non dirò dei principali appunti, ma di tutte le obbiezioni fatte dalla Commissione nella sua relazione. Io, o signori, mi farò

ad esaminarle ed a confutarle, premettendo però che la questione principale sta tutta nella prima obbiezione, vale a dire se il Governo abbia ecceduti i limiti che sono prescritti nella legge del 1850, collo stabilire anche una verificaione dei contatori del gaz; oppure, se a tenore di quella legge, siano anche a comprendersi questi contatori fra le misure a invigilarsi; giacchè, una volta che sia stabilito che la legge dà al Governo non solamente il diritto, ma gli impone il dovere di esercitare la sua sorveglianza sopra questi contatori, tutte le altre obbiezioni possono essere in merito più o meno convenienti, ma implicherebbero sempre la revisione di quella legge; e nello stato attuale delle cose la Camera non potrebbe certamente impedire al Governo di eseguire una legge, se con una disposizione in contrario non si fa ad abrogarla.

Anzitutto osservo che la Commissione non risolve questa difficoltà, essa emette solamente un dubbio; ed io ripeto che non basta emettere un dubbio, quando si tratta di vedere se il Governo aveva il diritto ed il dovere di estendere la legge fino a quel dato punto; ma bisognava dichiarare che la legge era violata; oppure, se si riteneva la legge in ciò difettosa, dovevasi proporre una disposizione che la emendasse, non parendo guari conforme al sistema legislativo il dichiararsi che non si ammette la legge presente, senza modificare quella in cui cotesta ha radice.

Ora, signori, non solamente credo che la legge del 1850 riguardo alla questione attuale non sia dubbia, ma credo essere impossibile che il dubbio possa venire in mente. Ora darò lettura dell'articolo della legge del 1850 relativo alla presente questione.

All'articolo 2 di questa legge si dice: « Ogni peso e misura ed ogni stromento per pesare, nuovo od aggiustato a nuovo, è sottoposto, prima di essere messo in vendita od in uso di commercio, alla verificaione prima. Questa verificaione è gratuita.

« Art. 3. Sono soggetti alla verificaione periodica tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure e di stromenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro o la mercede degli operai. »

Ora si tratta unicamente di determinare se i contatori del gaz, vale a dire i misuratori del gaz-luce, sieno stromenti di misura. Io domando se questo si può contestare. Si può contestare che i contatori sieno destinati a misurare il gaz-luce di mano in mano che questo gaz esce per un determinato tubo e con una determinata celerità? No certo. Il gaz-luce è egli venduto da uno stabilimento, è egli venduto pubblicamente a tutti? Nemmeno questo si può contestare. Potrebbe per conseguenza mettersi in vendita uno di questi stromenti senza che prima sia verificato dall'ufficio di verificaione dei pesi e misure? Mainò, perchè si contravverrebbe all'articolo 3 della legge del 1850, il quale stabilisce che ogni stromento destinato al peso ed alla misura

debba prima di essere posto in vendita venire verificato dall'ufficio pubblico relativo. Egli è appunto perchè la legge per sè è talmente chiara che comprende anche i misuratori del gaz fra gli stromenti che debbono essere verificati, che il mio predecessore (noti bene la Camera) fin dal 1857 ha promosso un decreto concepito in questi termini:

« Vista la legge del 26 marzo 1850 concernente il servizio dei pesi e misure;

« Visto il regolamento sulla fabbricazione annesso al regio decreto 6 settembre 1848;

« Visto il regolamento annesso al regio decreto 8 aprile 1850;

« Considerando che l'interesse generale dei consumatori del gaz-luce richiede di essere guarentito dell'esattezza e precisione dei così detti *compteurs* che servono di misura della quantità di gaz che si consuma;

« Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro delle finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue. » E seguono le disposizioni onde regolare la verifica di questi strumenti come quelli che sono compresi fra le misure da sottoporsi a verificaione.

In seguito a questo decreto, che porta la data del 6 febbraio 1857, emanò poi, il 10 maggio 1858, un altro decreto approvativo del regolamento, onde potere maggiormente guarentire l'esattezza di queste verificaioni, sia nell'interesse dei produttori, come in quello dei consumatori.

Ora, o signori, se con un dubbio si venisse ad annullare un articolo di legge, e nello stesso tempo a lacerare un decreto reale ed un regolamento che vi tenne dietro, io dico che si costituirebbe un precedente molto lesivo delle prerogative parlamentari e delle prerogative del potere esecutivo. Io non posso mai supporre che ciò sia caduto in mente alla Commissione; ma può darsi che forse essa ignorasse taluna di queste circostanze di fatto.

Che fece dunque il Governo? In esecuzione della legge del 1850 comprese fra gli strumenti di misura da verificarsi il *compteur* del gaz, e diede le opportune istruzioni ai funzionari ed impiegati addetti a queste amministrazioni, per istabilire gli stromenti necessari ad operarne la verifica. E ciò senza aggravio dei fabbricatori o dei consumatori del gaz; lo fece gratuitamente, e intraprese perciò in Torino una spesa di cinque o sei mila lire per stabilire i congegni necessari alla verifica dei contatori, onde nessuno possa essere posto in vendita, o nuovo o ritoccato, senza prima sottometterlo a verifica, come tutti gli altri stromenti che servono al peso o alla misura, come la canna metrica, la stadera, la bilancia, e via dicendo.

Credo sia impossibile muovere censura al Governo di avere ciò praticato, salvo che la Commissione voglia assolutamente escludere i contatori del gaz dal numero delle misure, e stimi che si possa lasciare che i contatori si possano vendere senza verifica. Ma a questo modo si farebbe egli l'interesse dei consumatori? Come potrebbero i consumatori riconoscere se questi contatori,

stromenti piuttosto complicati, siano veramente esatti e misurino precisamente la quantità di gaz che si consuma? Sarebbe difficile che il consumatore fosse in grado di conoscere ciò coi propri mezzi, come lo potrebbe forse a riguardo della canna metrica o di un peso qualunque, perchè è molto più facile verificare l'esattezza di questi che non quella di un contatore, il quale, come dissi, è uno stromento assai complicato.

Egli è dunque evidente che vi è tutto l'interesse dei consumatori a che questi strumenti siano riveduti da un'autorità pubblica, la quale vi impieghi persone imparziali e capaci di condurre questa operazione con tutta l'esattezza necessaria.

Prescindendo poi anche dalla lettera e dallo spirito della legge, la quale prescrive al Governo di sottoporre anche questi stromenti alla verifica, ma ragionando in merito sulla importanza della questione, egli è impossibile che si possa contestare essere sommamente utile, eziandio nell'interesse dei fabbricatori di gaz, che questi stromenti vengano verificati, giacchè i fabbricatori di gaz non sono essi che costruiscono questi stromenti. Perciò, io dico, egli è interesse di tutti, sì dei consumatori che dei fabbricatori di gaz, che questa verifica abbia luogo. Ma si oppone: questa verifica potete farla eseguire dal municipio.

Signori, quando una legge dà al Governo il privilegio di verificare i pesi e le misure, finchè non sia prescritto che questo privilegio è esteso ai municipi, non potrà accordarsi ai medesimi questa facoltà.

Ma, supponiamo che si voglia accordare; sarebbe egli conveniente di sostituire l'autorità di un municipio a quella del Governo in cosa di tale natura? Se il municipio, per esempio, di Torino sarebbe tale da ispirare tutta la fiducia che si richiede presso i fabbricatori e consumatori per invigilare i contatori di Torino, come ciò potrà egualmente succedere a riguardo dei municipi di Alessandria, di Nizza, di Ciamberi, e di altri tali, quando è pur noto che non in tutte le città si fabbricano e si vendono contatori?

Quindi riesce necessario che si stabilisca un ufficio centrale ove si verifichino questi contatori quando escono dalla fabbrica, giacchè una volta che sono esposti in vendita, se la verifica si facesse esclusivamente da un municipio, per esempio da quello di Torino, ben si vede che questo non potrebbe assicurarci la fiducia di tutti i municipi dello Stato; oltrechè la legge finora si oppone, lo ripeto, a dare questa prerogativa ai municipi.

Mi pare dunque di avere ampiamente dimostrato che la disposizione di legge da me presentata ha la sua radice diretta nella legge del 1850, la quale prescrive al Governo di esercitare una verifica su tutti i pesi e su tutte le misure; che è impossibile di non considerare i contatori del gaz come una misura, anzi come una misura più difficile a verificarsi di tutte le altre; che è necessario che questa verifica sia lasciata nelle mani del Governo, giacchè, non potendosi la costruzione di questi stromenti e la loro riparazione eseguire in

ogni città, non potrebbe l'autorità di un municipio particolare esercitarsi su tutti i municipi dello Stato. Per conseguenza è cosa provata che non si è violata la legge nel proporre lo schema di cui si ragiona e che con esso si reca eziandio un vantaggio considerevolissimo tanto ai fabbricatori, quanto ai consumatori del gaz.

Io credo che la risoluzione di questa prima difficoltà mi franchi dall'obbligo di intrattenermi sopra tutte le altre; tuttavolta, ove lo stimassi necessario, non avrei difficoltà di discendere anche a toccare a parte a parte le altre quistioni, giacchè io credo che si potrebbero con la stessa facilità confutare tanto quella cioè relativa alla spesa, quanto le altre riguardanti il concentramento ed il disturbo che si presume arrecherebbe al Governo il dovere di esercitare questa sorveglianza nelle abitazioni. Ma io credo di non dovere estendere di troppo il mio dire, ma solo circoscriverlo al primo punto giacchè questo è il nodo principale della quistione che si agita.

Intanto spero che la Camera approverà il progetto di legge.

BOTTERO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Despine; ma, siccome probabilmente intende parlare nello stesso senso del signor ministro, sarebbe meglio che lasciasse parlare un altro deputato in senso opposto. (*Il deputato Despine accenna di volere parlare*) Ad ogni modo, se ella lo desidera, ha facoltà di parlare.

BOTTERO, relatore. Parli pure. Parlerò dopo.

DESPINE. Messieurs, je me trouve dans une singulière position. Les bureaux de la Chambre ont tous, en général, approuvé l'adoption de la loi, et, dans la Commission dont j'ai l'honneur de faire partie, je me suis trouvé le seul membre qui ait conclu pour cette adoption, tandis que les six autres membres ont voté pour le rejet.

Cependant, dans l'opinion que j'ai émise, j'ai cru me conformer entièrement à l'esprit de la loi, et faire dans le même temps une chose utile à l'intérêt public.

Heureusement je viens de trouver un appui dans monsieur le ministre des finances, et les raisons dans lesquelles il est entré ont déjà beaucoup éclairci la question. Cependant je crois pouvoir encore apporter quelques faits qui éclaireront davantage la Chambre, et c'est pour cela que je lui demande la permission de les lui présenter.

Messieurs, l'éclairage au gaz ne date que du commencement de ce siècle; mais, comme toutes les découvertes dues aux progrès de la science, et qui ont une utilité incontestable, cet éclairage s'est répandu très-rapidement dans tous les pays.

Chez nous c'est en 1838 que le premier établissement a été commencé à Turin; en 1844 il a eu lieu à Gènes; en 1847, à Chambéry; en 1851, à Annecy; en 1852, à Nice et à Coni; en 1854, à San Pier d'Arena; en 1855, à Verceil, à Novare et à Pignerol; en 1857 et 1858, à Alexandrie, à Asti, à Voghera.

Cette institution s'est donc développée chez nous d'une

manière très-rapide, et aujourd'hui même diverses autres villes sont encore en instance pour former de semblables établissements.

D'après les documents qui ont été publiés par le Gouvernement l'année dernière à l'occasion de l'exposition de l'industrie nationale, il est démontré que la production du gaz s'élève déjà annuellement à 4 millions de mètres cubes, soit à une valeur d'un million six cent mille francs, à raison de 40 centimes, prix moyen du mètre cube. Ces données seules suffisent pour faire apprécier à la Chambre toute l'importance que mérite la question.

Dans le principe le gaz se livrait à tant par flamme au moyen d'ajutages d'une forme et d'un diamètre déterminés; c'est ainsi que l'éclairage s'est établi à Turin.

Mais les erreurs qui résultent soit de l'imperfection des instruments, soit de la facilité avec laquelle ils peuvent être frauduleusement altérés, ont fait reconnaître les inconvénients de ce système.

Alors on a adopté l'usage des compteurs. La ville de Turin seule compte aujourd'hui 3400 compteurs à gaz, lesquels peuvent, en moyenne, avoir quatre becs chacun; ce qui fait 13,600 becs pour l'éclairage seul de la capitale; et si l'on y joint ceux des autres villes, on ne doit pas évaluer le nombre des compteurs à moins de 8 à 9 mille, soit de 30 à 40 mille becs.

Ces instruments ne sont pas faits à Turin; ils viennent tous de Paris, où il existe quatre fabriques qui les expédient sans les soumettre auparavant à aucune vérification. Ils ont conséquemment donné lieu à de très-nombreuses réclamations, soit de la part de la société, soit de la part des usagers.

J'ai voulu être à même d'apprécier jusqu'à quel point ces réclamations pouvaient être fondées, et hier je suis allé au bureau de vérification où j'ai fait faire un dépouillement des mille premiers compteurs qui y ont été vérifiés. J'ai pris à cet effet le registre, et j'ai fait porter dans une table séparément les compteurs qui avaient été trouvés exacts, et ceux qui avaient donné des différences, soit au préjudice des abonnés, soit au préjudice de la société.

Sur 1000 compteurs il y en a eu 558 qui ont été trouvés exacts, 177 qui ont présenté des différences au préjudice des abonnés, différences dont quelques-unes vont jusqu'au 20 pour cent, et 265 qui ont présenté des différences au préjudice de la société, différences qui vont jusqu'au 10 pour cent.

Il me semble qu'on peut en conclure que la moitié des compteurs environ ont porté détriment ou à la société, ou aux abonnés. Et faites attention, messieurs, que ces compteurs sont depuis peu de temps en exercice et qu'ils continuent de s'altérer de plus en plus; cela est même tellement vrai que le bureau de vérification a été dans le cas de vérifier plusieurs fois le même compteur; ainsi, sur 1997 compteurs qui ont été soumis à la vérification, il n'y en a que 1000 environ auxquels la taxe ait été applicable, par la raison que les autres

sont des compteurs qui avaient déjà été vérifiés une première fois.

En France, où le service de la vérification diffère essentiellement du nôtre, en ce qu'il est un service entièrement *départemental* et non pas un service *gouvernemental*, et en ce que l'employé perçoit un droit sur chaque appareil vérifié, la préfecture générale de police a émané, en 1856, une instruction spéciale pour la vérification de ces instruments, et elle a créé un bureau pour procéder à leur vérification.

Dans le cahier des charges passé le 23 juillet 1857 entre le préfet de la Seine et le préfet de police, d'une part, et la société Pereire, représentant toutes les compagnies fusionnées de l'éclairage au gaz, d'autre part, il est dit à l'article 43:

« Les compteurs seront à la charge des abonnés. Ils ne pourront être mis en service qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés par l'administration. Ils seront soumis, quant à l'exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l'administration pourra prescrire, sans préjudice de celles que les abonnés ou la société voudraient faire effectuer par les voies du droit. »

Vous voyez donc, messieurs, qu'en France, où se fabriquent ces instruments, on a reconnu la nécessité de les soumettre à une vérification particulière et à une surveillance constante.

Chez nous où, comme l'a très-bien dit monsieur le ministre des finances, la vérification des poids et mesures est un service entièrement gouvernemental, et où les droits sont perçus pour le compte de l'Etat, l'article 2 de la loi 26 mars 1850 assujettit à la vérification première « tout instrument de pesage ou mesurage avant sa mise en vente, » et l'article 3 soumet à la vérification périodique « tous les particuliers ou établissements qui font usage de ces instruments. » Or, les compteurs du gaz sont nécessairement compris parmi ces instruments. Aussi le règlement sur la fabrication, du 3 août 1857 (article 54), les a compris de la manière suivante:

« Art. 54. Les instruments pour le mesurage du gaz d'éclairage (compteurs), quelle que soit leur structure, ne pourront être introduits en commerce avant qu'ils aient été présentés à la vérification première, et qu'ils aient reçu le poinçon de vérification. Ce poinçon ne sera apposé qu'à des compteurs dans lesquels la différence entre le volume effectif du gaz qui passe dans un temps déterminé et celui exprimé à l'index de l'instrument, n'excède pas deux litres sur cent; la tolérance s'entend toujours en plus et en moins. »

Le décret du 6 février 1857, en les y soumettant, a donné aux usagers comme à la fabrique la faculté de les faire vérifier. Le décret du 10 mai 1858 a prescrit les règles à suivre pour cette vérification; enfin, une instruction spéciale a été émanée par le Ministère pour servir de guide aux vérificateurs dans cette opération délicate.

Toutes ces dispositions ne sont donc, comme nous l'a

déjà exposé monsieur le ministre, que la suite de l'application rigoureuse des articles 2 et 3 de la loi du 18 mars 1850.

Pour en assurer l'exécution, l'Etat a fait établir à Turin un appareil calqué sur celui de Paris, composé de deux gazomètres, un compteur régulateur avec tous les accessoires, lequel a coûté environ 3000 francs. Il y a eu, il est vrai, d'autres frais pour les expériences, mais l'appareil lui-même n'est revenu qu'à 3000 francs. Les bons résultats obtenus, puisque le nombre des compteurs vérifiés en 1858 depuis le mois de juin s'est élevé à 1997, lui a fait sentir la nécessité d'en faire de même pour les autres villes où il existe des usines à gaz.

J'ajouterai même que plusieurs villes, entr'autres celles de Verceil et d'Alexandrie, ont elles-mêmes demandé formellement à l'Etat d'établir chez elles des appareils comme celui établi à Turin.

Tel est, messieurs, le motif du projet de loi. Comme vous le voyez, il est appuyé au texte de la loi du 26 mars 1850, et dans ses résultats il est bien plus important pour les transactions que ne le serait la vérification des autres mesures.

L'honorable rapporteur en concluant au rejet, a exposé que les six commissaires ont estimé: 1° qu'il n'y a pas de rapport entre les compteurs et les autres instruments, vu que ces compteurs sont chez l'usager, et qu'ainsi le vérificateur ne peut ni s'y introduire (article 11), ni les séquestrer (article 12); 2° que ces 11 bureaux exigeraient de nouveaux employés vérificateurs et entraîneraient ainsi une nouvelle charge pour les finances; 3° qu'il y a de l'inconvénient à augmenter la centralisation déjà excessive du Gouvernement en le chargeant de surveiller les compteurs, et que s'il est le cas de pourvoir, cela rentre dans les attributions de l'autorité municipale; 4° qu'enfin l'exemple de la France prouve même que c'est la police municipale qui en est chargée, et qu'il y aurait du danger à dépouiller les municipes de leurs attributions.

Les motifs qui ont déterminé les six commissaires ne me paraissent point concluants, et je répondrai:

1° Quoique par la nature de sa destination le compteur soit déposé chez l'usager, il n'en est pas moins l'instrument destiné à la vente, et s'il est fourni par le consommateur, c'est en suite d'une convention particulière passée entre les contractants. On ne peut donc appliquer l'article 6 qui exempte les particuliers de la vérification, vu que cet article ne concerne que les mesures destinées par les particuliers pour la vente des produits de leur sol.

Par ces motifs, l'on pourrait en droit exiger même la vérification périodique, et si celle-ci n'est rendue que *facultative sur la demande de l'une des parties*, c'a été uniquement par respect du droit de domicile.

2° Il n'est pas exact qu'une augmentation de personnel soit nécessaire, sauf à Turin où le grand nombre des assujettis et celui des compteurs ont déterminé d'appliquer un élève spécialement destiné à ce service; le même cas peut arriver à Gènes. Partout ailleurs le

vérificateur suffira, puisqu'il ne s'agira probablement que de deux à trois cents compteurs à vérifier.

3° Il n'est nullement question de dépouiller l'autorité municipale de ses prérogatives. Mais aucune ville ne voudra faire la dépense de l'appareil et de tous les accessoires. Il faudrait d'ailleurs qu'elle se créât un personnel pour ces établissements, personnel qui lui est impossible, ou du moins très-difficile de se procurer, parce qu'il exige des connaissances spéciales que l'autorité municipale n'a pas à sa disposition, tandis que le Gouvernement a un corps de vérificateurs qui, grâce à la sévérité des examens qui leur sont donnés pour leur admission dans le corps, forment tous des employés très-distingués et très-instruits, surtout dans cette spécialité-là. Conditions qu'il serait tout à fait impossible à un municipe d'obtenir.

4° En dernier lieu, l'exemple de la France, que l'honorable rapporteur a voulu opposer à l'adoption de la loi, ne peut pas même être invoqué. Car, comme j'ai dit tout à l'heure, le service de la vérification en France est un service purement départemental, tandis que chez nous c'est un service gouvernemental. Et c'est parce qu'il est en France un service départemental, que le préfet de police à Paris a établi un bureau de vérification. Ainsi, messieurs, les observations de l'honorable rapporteur ne me semblent pas fondées.

En définitive, de quoi s'agit-il? D'assurer l'exactitude dans une vente qui arrive à plus d'un million six cent mille francs, qui embrasse plus de 8 à 10,000 usagers, et dont la moitié des livraisons donne lieu à des erreurs considérables.

La dépense des appareils sera couverte, comme vous l'a dit monsieur le ministre, par le produit des droits de la première année.

Diverses villes sont déjà en voie de demande pour obtenir que ces appareils soient établis chez elles. Je pense donc que la Chambre voudra bien, conformément à la proposition qui lui en a été faite par monsieur le ministre, conclure pour l'adoption de la loi.

BRUNET. In tutte le città ove avvi uno stabilimento di gaz riesce sommamente utile, anzi necessario che sia somministrato agli utenti del gaz un mezzo di verificare la precisione dei contatori. Che poi questo mezzo venga somministrato dal Governo o dai municipi poco importa. Io lo lascio decidere da coloro che hanno trattata finora questa questione. Ravviso soltanto opportuno il rivolgere l'attenzione della Camera sopra una circostanza accennata dall'onorevole Despine.

Fra i motivi, ai quali si appoggia questa legge, avvi quello che concerne la parte finanziaria. È detto nella relazione della Commissione come le spese degli apparecchi saranno probabilmente coperte dalla tassa che si riscuote, e come si possa quindi in tal modo ottenere un compenso fino dal primo anno.

Diffatti si legge: « Il numero dei contatori verificati sommò, nel 1858, a 1997, dei quali soli 1011 furono assoggettati alla tassa di 6 lire, e fruttarono 6066 lire, il doppio cioè del prezzo dell'apparecchio. »

E più sotto si dice: « La spesa degli apparecchi sarà probabilmente coperta dal prodotto della tassa sin dal primo anno. »

Ora, esaminando la legge del marzo 1856, nasce un dubbio, se forse realmente questa tassa che venne riscossa nel 1858 possa regolarmente riscuotersi in appoggio della legge medesima.

Nella discussione di quella legge si esaminarono i principii sui quali debb'essere fondata una legge d'imposta dei pesi e misure, cioè se la tassa dovesse ricavarci per ciascuno degli apparecchi, ovvero si dovesse stabilire la percezione di un diritto dall'utente stesso.

Questo secondo sistema fu allora adottato; cosicchè in quella legge medesima, all'articolo 2, è stabilito che il Governo non percepirà per la prima verifica degli stromenti di peso e di misura la menoma somma. La tassa cui vennero assoggettati gli utenti di pesi e misure è contenuta nell'articolo 5 della legge. In esso sono classificati tutti i negozianti all'ingrosso ed al minuto, di qualunque peso o misura si servano, per liquidi, per solidi, per gaz, e nei quattro primi paragrafi è stabilita una tariffa proporzionale all'importanza del loro negozio. Nei quattro successivi paragrafi poi ha stabilito un diritto minore per coloro i quali fanno uso di sole misure lineari.

Dall'esame di questo articolo si scorge evidentemente che coi quattro primi paragrafi si determina che mediante la tassa di 6 lire nel primo, 5 nel secondo, 2 50 nel terzo, 1 50 nel quarto, gli utenti hanno diritto di servirsi di qualunque misura. In questa legge non vi è distinzione fra misura di gaz e misura lineare, fra misura di liquidi e misura di solidi; e di ciò la prova risulta dai quattro paragrafi susseguenti, in cui è stabilita una tassa minore per coloro che usano soltanto le misure lineari.

Da questo articolo adunque risulta dichiarato che il Governo percepisce una tassa dagli utenti dei pesi e misure in modo che coloro i quali soddisfano a questa tassa possano servirsi di qualunque apparecchio.

È da notarsi come nella discussione di quella legge si trattò ampiamente la questione consistente in determinare se i proprietari, cioè coloro che non esercitano un negozio ma che si servono per loro proprio uso di pesi e misure, dovessero anche essi andare soggetti ad una tassa. Ma ogni dubbio venne a tale riguardo compiutamente tolto. Fu riconosciuto che la tassa dei pesi e misure qualunque siasi non deve mai in nessun caso colpire i privati i quali ne fanno per loro uso.

Ritenuta questa essenziale circostanza di fatto, dalla quale consta che nessuno può essere soggetto a tassa di pesi e misure fuori quelli indicati nell'articolo 5 della legge del 1850; e ritenuto che gli utenti di pesi e misure indicati in quell'articolo pagando la tassa ivi stabilita possono servirsi di qualunque apparecchio o strumento di misura e di peso; e ritenuto ancora come non si riconosca altra disposizione legislativa dal 1850 in poi la quale abbia modificate le disposizioni dell'articolo 5, io desidererei sapere dall'onorevole relatore o

dall'onorevole Despine a qual legge sia appoggiata la riscossione che si è operata l'anno scorso di lire 6 per ogni contatore, sì e come si legge nella relazione del ministro e in quella della Commissione.

Una voce. In forza di un decreto reale.

BRUNET. Mi si risponde che è in forza di un decreto reale.

Io non posso ammettere che con un decreto reale si possa stabilire una tassa ed operarne legalmente la riscossione. La tassa dei pesi e misure è stabilita nell'articolo 5. Coloro che vi soddisfano sono in diritto di fare uso di qualunque stromento di peso o misura, senza distinzione di forma, senza distinzione di materia.

Quindi se il Governo nell'anno scorso ha riscosso lire 6 per ogni contatore, questa riscossione non sembra legalmente fondata. Perchè una tale riscossione si possa operare, è necessaria una legge. Un decreto reale non è mai efficace a stabilire una tassa e a legalizzarne il pagamento.

La circostanza che ho accennato è di una importanza tale da giustificare la richiesta di una spiegazione. Trattasi di vedere se siasi operata indebitamente, come io credo, la riscossione delle lire 6 per ogni contatore, e trattasi di provvedere a che questa riscossione, non appoggiata ad una legge, venga a cessare.

Io conchiudo con dire che questa tassa di lire 6 per ogni contatore non essendo stabilita nella legge del 1850, nessun decreto poteva stabilirla, e nessun decreto può costringere gli utenti ad operarne il pagamento.

LANZA, ministro delle finanze. Io non so a qual diritto di sei lire alluda l'onorevole preopinante, se a quello previsto nella legge del 1850 od a quello di cui è parola nella relazione del presente progetto di legge, in cui è indicato un diritto di sei lire per la ricognizione, in quanto che riguardo alla prima verifica essa è gratuita.

Quanto al primo caso non credo voglia al medesimo alludere; se al secondo, io dico che si fa pagare tuttalvolta che si tratta di riconoscere se un contatore già adoperato, il quale si trova in uso presso a qualche privato, sia esatto o non lo sia. È questo, io credo, che vuol sapere il preopinante.

BRUNET. Questa appunto era la mia domanda.

Da che si scorge come si fanno pagare sei lire per diritto di verifica, non si può contestare che questa sia una tassa.

Se il Governo crede di somministrare agli utenti del gaz il mezzo di verificare gli apparecchi, mentre fa da un lato una cosa buona, non deve dall'altro approfittare di questo fatto, e stabilire un corrispettivo od una tassa affatto esagerata. La somma di lire 6 per riconoscere l'esattezza di un contatore è una somma affatto superiore a quella che ragionevolmente si potrebbe richiedere come corrispettivo dell'operazione.

Io desidero, come dissi, che l'utente del gaz abbia un mezzo di accertare il consumo in modo preciso; ma se per operare una verifica credesse il Governo di stabilire una tassa obbligatoria, io non potrei più rav-

visare nell'istituzione degli apparecchi misuratori un reale beneficio, una tutela dei diritti degli utenti stessi.

Quindi, riassumendomi, dirò che, se si tratta di stabilire una tassa di sei lire per ogni prova di questi apparecchi, credo che questa tassa, non essendo stabilita dalla legge, non è legale. Esaminata poi nella sua entità, la credo soverchia.

Nè credo che sia il caso di più riscuotere le *sei lire* per ogni contatore, come si è fatto pel passato e come si scorge nella relazione, e che non si debba per nessun modo prendere per motivo giustificativo dell'adozione di questo progetto di legge la riscossione di una somma ricavata da una tassa che non è a termini di legge dagli utenti dovuta.

PRESIDENTE. Se il deputato Despigne vuol dare qualche spiegazione...

DESPIGNE. J'ai demandé la parole pour donner quelques explications.

La loi du 1850 a fixé le tarif; elle l'a réparti entre diverses catégories, comme *uffizi pubblici*, etc.; ainsi que l'a très-bien dit l'honorable préopinant. Mais il a fallu répartir les diverses industries dans ces catégories.

A cet effet l'article 22 de la loi du 26 mars 1850 ayant autorisé de pourvoir par décrets royaux à ce qui concernait l'exécution de la loi, et l'article 50 du règlement, approuvé par décret royal du 8 avril suivant, ayant chargé le ministre de l'agriculture et du commerce de fixer cette répartition, celui-ci l'a fait dans le tableau publié le 18 du même mois, lequel a compris les fabriques de gaz dans les *uffizi pubblici*.

Mais, comme ce tableau ministériel n'était pas complet, le Gouvernement y a pourvu successivement par des décrets postérieurs; l'un d'eux, celui du 6 février 1857, a classé les compteurs aussi parmi les *uffizi pubblici*.

Le compteur est la mesure avec laquelle la fabrique vend à l'abonné le gaz dont il a besoin. Par conséquent, le droit dans ce cas-ci doit être payé ou par la fabrique ou par l'abonné; il n'y a pas de milieu.

Mais l'article 48 du règlement prescrit que l'assujetti doit autant de droits différents qu'il tient ses mesures et poids dans des lieux différents; ce droit est donc dû pour chaque localité où le compteur est employé. Seulement par une convention entre le fabricant et l'abonné le droit reste à charge de ce dernier.

L'honorable préopinant a voulu se prévaloir de l'article 6, qui concerne les particuliers, et il s'est appuyé sur cet article dans son argumentation. Mais je ferai observer à la Chambre que cet article 6 n'est nullement applicable, car l'honorable préopinant ne l'a pas lu tout entier. Cet article est ainsi conçu:

« Art. 6. La verification, di cui è caso nell'articolo 3, non avrà luogo per i particolari che si servono di pesi e misure pel solo smercio dei prodotti dei loro bestiami, o di quelli del suolo di cui siano proprietari, o di cui abbiano a qualunque titolo il godimento. »

Or, je vous demande si ici il s'agit de produits du sol,

de produits du bétail. Ce n'est plus comme je le disais tout à l'heure un produit du propriétaire, c'est un achat qu'il fait du gaz dont il a besoin; par conséquent l'article 6 n'est nullement applicable au cas actuel. D'après la loi générale, c'est la fabrique qui devrait payer, parce que c'est elle qui vend le gaz à l'abonné; mais par contrat passé entre elle et l'abonné, c'est celui-ci qui le paie, ayant chez lui l'instrument de la mesure.

A présent je ferai observer à l'occasion du tarif une circonstance que la Chambre ne doit pas perdre de vue. Dans l'article 5 de la loi qui fixe le tarif, le dernier alinéa dit:

« Questa tabella verra di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'approvazione del Parlamento. »

Nous sommes précisément cette année-ci dans le cas de l'application de cet alinéa. Conséquemment, je ne doute pas que monsieur le ministre n'y ait déjà pensé, et qu'il n'ait l'intention de nous présenter la révision du tarif. Ce sera alors le cas d'examiner si l'on doit continuer cette taxe ou la modifier.

Je sais, au reste, que monsieur le ministre s'est déjà occupé de cette question, et qu'il a considéré que le droit devrait être gradué en raison de l'importance des compteurs. Ainsi vous avez des compteurs qui alimentent 2 et 3 becs, et vous en avez d'autres qui en alimentent 100.

Donc il n'est pas juste de faire payer à celui qui a un compteur de 100 becs le même droit que paie celui qui en a un de trois becs. Aussi à Paris le droit est fixé en raison du nombre des becs; par conséquent celui qui en a un plus grand nombre paie davantage.

Le Gouvernement qui s'est occupé de cette question, et qui désire concilier à la fois l'intérêt public et celui du trésor, ne laissera pas échapper la circonstance pour présenter au Parlement le projet de révision des nouveaux tarifs. Je crois donc que l'honorable préopinant ferait mieux de suspendre et de réserver ses observations pour la dite époque.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole Brunet pare non contesti nel fondo l'economia della legge, ma prende occasione dalla medesima per fare un'osservazione riguardo all'applicazione della tariffa, cioè a dire se i contatori del gaz debbano essere piuttosto compresi nella tariffa degli uffici pubblici o in altro luogo.

Parmi quindi che questa quistione sarebbe assai meglio di riservarla quando venga decisa la quistione principale, cioè se debbasi o no discutere la presente legge. Se si entrerà nell'esame degli articoli che compongono la presente legge, allora sarà il caso di svolgere meglio il punto toccato per incidente dall'onorevole preopinante. In tal modo non viene a complicarsi la quistione; quindi io pregherei l'onorevole preopinante di non volere fare ulteriori istanze a questo riguardo e di permettere che la Camera decida prima riguardo al punto principale, se cioè si debba ammettere in massima la legge e passare alla discussione degli articoli.

BRUNET. La quistione a cui accennai...

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Brunet, parmi sa-

rebbe meglio che ora parlasse il signor relatore, salvochè ella intenda dichiarare che desiste dalla sua istanza.

BRUNET. Parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

BOTTERO, relatore. L'onorevole ministro delle finanze esordiva chiedendo alla Commissione perchè non avesse risolto il dubbio che aveva sollevato in ordine al decidere se i contatori del gaz siano veramente misure nel senso della legge 1850, ovvero non lo siano. La Commissione non ha già sollevato un dubbio, essa ha accertato un fatto, nè questo fatto fu già affermato solamente dalla Commissione, ma è stato riconosciuto da tutti i Governi i quali, dal tempo che furono introdotti i contatori del gaz-luce sino ai giorni nostri, non hanno mai considerato questi stromenti come pesi e misure nel senso legale, sebbene la verificaione dei pesi e misure sia essa dipartimentale, sia governativa, abbia luogo press'a poco generalmente.

In Piemonte i contatori sono stati introdotti da molto tempo, da tempo assai più lontano di quello del decreto del 1857, vale a dire che per buon tratto il Governo stesso di Piemonte non li considerò punto come misure; esso li lasciava ancora pienamente liberi, come lo sono nella vicina Lombardia, nella maggior parte della Francia e altrove.

Dunque non è la Commissione che ha sollevato il dubbio a cui accenna il ministro, ma bensì il ministro stesso presentando questa legge. La Commissione ha considerato che la distribuzione del gaz, nei vari punti di una città, era equivalente alla distribuzione, per esempio, di un'altra merce più importante, quale è l'acqua potabile, la quale è misurata precisamente come il gaz, con questa sola differenza che, invece dei contatori collocati al domicilio degli utenti, in Genova vi sono i così detti *bronzini* nell'acquedotto medesimo, i quali servono a misurare la quantità d'acqua che gli stabilimenti od i particolari richiedono. Or io non veggo che finora sopra i bronzini della città di Genova l'ufficio di verificaione abbia innalzato pretese. Non veggo nemmeno che quest'ufficio abbia finora pensato d'intromettersi nei moduli dell'acqua per l'irrigazione. Questi moduli possono essere oggetto di verificaione degli ingegneri chiamati dalle parti contendenti, ma questi moduli, sebbene siano sostanzialmente nel caso delle misure, non vengono sottoposti nè all'articolo 11, nè all'articolo 12 della legge del 1850. Oltre a ciò, tant'è vero che il Governo stesso era dubbioso, e che anzi non credeva che i contatori fossero veramente da confondere coi pesi e misure contemplati dalla legge 26 marzo 1850, che appunto emanava decreti speciali per sottometerli alla verificaione governativa.

E per verità, se i contatori dovessero nel concetto stesso del Governo tenersi in conto di misura, il Governo avrebbe dovuto capire che l'utente, il quale ha un contatore del gaz oltre ad altre misure, è già contemplato nella tariffa dell'articolo 5 della legge 1850, e non può quindi essere sottoposto a nuova tassa pel solo contatore. Ma il Governo l'ha imposta questa nuova tassa,

sebbene, a cagion d'esempio, i negozianti all'ingrosso che si valgono di pesi e misure di questo e quel genere paghino un diritto unico per il loro uso complessivo. O quella nuova tassa adunque fu illegale, o fu imposta sui contatori ad altro titolo che quello loro affibbiato dal Ministero. Ma non mi tratterò più oltre su questa considerazione.

La Commissione ha riconosciuto che, a differenza dei pesi e delle misure di generale servizio, vi sono pesi e misure che sono bensì riconosciuti sostanzialmente come tali, ma che debbono per altro essere esclusi dal novero dei primi, perchè non è mai venuto nè potrà venire in capo al Governo di assoggettarli all'ispezione degli uffici di verificaione. Vi citerò i termometri, i barometri, gli orologi, i quali evidentemente sono misure; citerò ancora l'areometro con cui si provano i gradi degli spiriti che costituiscono un commercio per lo meno altrettanto importante quanto quello del gaz-luce. Ora, in quali paesi civili od incivili tutte queste *misure* furono mai sottoposte agli uffici di verificaione dei pesi e misure?

Il signor ministro risponderà forse a queste mie osservazioni, che quanto io dico sta bene; che per ciò appunto per ora si comincia col sottomettere alla verificaione i contatori del gaz; e che riguardo alle altre misure si penserà in seguito.

Se così interpretando le intenzioni del Ministero io non mi appongo al falso, lascio giudicare alla Camera dove potrà arrestarsi l'intromissione governativa. La Camera pesi essa stessa, nella sua prudenza, queste pretese del Governo. Che se invece il ministro esclamasse: non temete, mi arresterò al contatore del gaz e non invaderò il campo di altre misure analoghe; allora ben a ragione mi meraviglierei vedendolo con sì poca logica astenersi dall'estendere il suo sistema di centralizzazione alle misure dell'acqua potabile, che certamente è una merce più importante pel benessere sociale che non lo stesso gaz-luce, ed a tutte le altre misure che ho testè enumerate. Da questa conseguenza non si sfugge: se i contatori non sono per voi come i bronzini dell'acqua potabile, una continuazione di una macchina, ma bensì una pretta misura nel senso della legge, la logica vuole che così diciate dei bronzini e d'una infinità d'altri strumenti. La Commissione rifugge da ciò. Ecco perchè respinge il progetto. Essa ha accertato il fatto che tra i contatori del gaz e le altre misure che furono oggetto della legge 26 marzo 1850 non può nè deve stabilirsi paragone. Questo fatto è stato riconosciuto dal consenso dei Governi, che fu unanime fino al 1857, anno in cui al solo Piemonte venne in capo di fare altrimenti.

Passando ora ad altre considerazioni, il signor ministro crede poco sussistenti le osservazioni della Commissione in quanto all'inapplicabilità degli articoli 11 e 12 della legge 1850 ai contatori.

Una parola pronunziata dall'onorevole Despine mi basta per dimostrare quanto sia poco fondato a tal riguardo il ragionamento del signor ministro. Egli ha parlato del rispetto dovuto al domicilio privato.

Or bene, come mai una legge di verificaione di pesi e misure, la quale fa facoltà ai verificatori, ad agenti governativi di andare ad esaminare i pesi e le misure ogniqualvolta lo stimano, potrà essere applicata senza inconvenienti ad una misura la quale è necessariamente collocata nel domicilio dei cittadini? Una legge siffatta, in tali condizioni, esporrebbe il principio dell'inviolabilità del domicilio ad offese che nè il Governo nè noi possiamo ammettere.

L'onorevole Despina, per attenuare l'argomento della Commissione dettato dalla gravità dell'onere finanziario a cui si poteva con questo progetto andare incontro, vi diceva: che due soli nuovi impiegati saranno necessari per le città di Genova e di Torino, dove il numero dei contatori è molto cospicuo, ma che nelle altre città basteranno gli impiegati ordinari dell'ufficio di verificaione.

Anzitutto, quand'anche dovessimo restare in questi termini, io reputerei che fosse da rigettare la domanda d'aumento di un solo impiegato.

Rispetto altamente questa classe di cittadini che serve lo Stato; ma oramai salta agli occhi d'ognuno che il numero degli impieghi è eccessivo: questo è un tema sul quale sopra ogni tuono si fanno lamentazioni; eppure ad ogni piè sospinto si cade nell'errore di aggiungere impieghi ad impieghi. Eh via! anche minimo, sia oramai ogni aumento rifiutato.

In secondo luogo farò osservare che l'illuminazione a gaz non è ora che ai suoi esordi: nessuno può sin d'ora immaginare l'incremento che senza dubbio essa avrà anche nelle città di provincia. Già sin d'ora veggiamo alcune di queste avviarsi a più lieti destini e avvicinarsi alle agiatezze delle capitali, fra cui non ultima è l'illuminazione a gaz. L'ultimo censimento vi rivelò la cresciuta prosperità delle città a cui alludo. In queste, non dubitate, voi avrete presto bisogno di nuovi impiegati nella vostra crociata di verificaione dei contatori del gaz.

Noi sappiamo come cominciamo col progetto che il ministro si caldamente sostiene, ma non sappiamo dove finiremo. Se questa considerazione non può valere, cessiamo allora una buona volta dal lagnarci quotidianamente dell'intromissione governativa in tutto e per tutto, e dell'accrescimento del numero degli impiegati.

Il signor ministro contestava per ultimo che si potesse lasciare ai municipi la verificaione dei contatori del gaz, perchè la legge del 1850 esclude i municipi dalla verificaione dei pesi e misure.

Ho già dimostrato quanto sia illogica la quistione posta dal Ministero in questi termini, poichè ben altri strumenti di misura sono lasciati, non solo all'infuori dell'ingerenza dei municipi, ma da qualunque altra ingerenza, e sono considerati piuttosto come meccanismi speciali che come vere misure.

Ripeto adunque nuovamente che al *contatore del gaz* non può riferirsi questa legge. Esso è una macchina in via di progresso. Ad ogni momento può mutare e migliorare. Inutili quindi diverrebbero fra poco i vostri

strumenti costosissimi di verificaione, se pure voi non voleste rendere a tal riguardo impossibile ogni progresso, se pure non voleste perpetuare con danno di tutti un prodotto qualunque di distribuzione e trasmissione del gaz, sebbene possa essere in seguito riconosciuto imperfetto.

Ciò premesso, perchè mai se una qualsiasi verificaione presenta qualche vantaggio non dovrà lasciarsene l'incarico ai municipi? L'autorità locale è unico giudice competente della necessità di questi uffici di verificaione; attenda il Governo agli interessi generali dello Stato, ma non s'intrometta nelle industrie e negli interessi locali, che non può conoscere nè bene nè meglio delle autorità locali.

Molte altre considerazioni potrei aggiungere su fatti secondari; ma siccome l'onorevole Gallini domandò di parlare, ed io credo che meglio di me ve le saprà esporre, mi riservo a riprendere la parola nel caso che il ministro faccia nuove osservazioni in proposito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Gallini.

GALLINI. Io non voglio esaminare la questione posta in campo dal signor ministro, se il Governo abbia o no il diritto di verificare questi contatori del gaz, ma bensì quella, se convenga che il Governo o qualsiasi altro si incarichi di questa operazione.

Duplici è lo scopo di questa legge: il primo è quello di esercitare sui contatori del gaz un controllo, una vigilanza; l'altro di rendere questa vigilanza produttiva per l'erario nazionale, o, in altri termini, di stabilire una nuova imposta.

Che, se è vero che il Governo migliore è quello che governa meno, il peggiore sarà certamente quello che governa di più. Io vedo di mal occhio questa ingerenza governativa insinuarsi dappertutto, penetrare dappertutto, misurare tutto, controllare tutto e pesare tutto. Nè si dica che questa legge è un corollario di quella dei pesi e misure; io spero anzitutto che questa legge col tempo e col crescere della pubblica moralità e buona fede cesserà d'esistere; d'altra parte poi rifletto che essa ha tratto ad un'infinità di minuti contratti che hanno luogo tra molti piccoli produttori e piccoli consumatori, e tra i quali la frode è molto più facile che non nel caso di cui si tratta. Qui abbiamo delle società per lo più garantite, probe ed oneste, aventi un'amministrazione regolare e che trattano i loro affari sotto l'occhio del pubblico; abbiamo dall'altra parte consumatori oculati i quali non si lasciano facilmente ingannare.

È questo l'errore in cui cadeva il signor Babinet dell'Istituto quando credeva che la Francia di già abbastanza centralizzata non esercitasse una vigilanza sufficiente sui becchi a gaz e sulle candele steariche ed altre materie illuminanti di Parigi; alla quale osservazione rispondeva benissimo il nostro giovane ma distinto economista Boccardo, dicendo che non conveniva sostituire all'ingerenza privata l'ingerenza governativa; rispondeva che quando il Governo vigila, i consumatori dormono; rispondeva finalmente che il tornaconto stesso della società del gaz e dei produttori in genere è la mi-

glier garanzia pel consumatore, perchè quando la società inganna il consumatore, facilmente essa si rivolge ad un altro produttore qualsiasi.

Per questi motivi, e per altri che tralascio per amore di brevità, avendo già l'onorevole relatore trattato ampiamente questa materia, io darò un voto contrario a questa legge, e l'avrei dato, lo dico di passaggio, a quella, quantunque buona per sè, con cui si istituiva una Cassa di rendite per la vecchiaia, se non avessi riflettuto che, mentre il Governo mantiene il ginocchio del lotto, conveniva accettare quella legge come un antidoto, come un contravveleno.

Io combatterò dunque e con tutte le mie forze qualunque legge avvenire la quale sia ispirata dalla centralizzazione, perchè credo e sono troppo convinto che la centralizzazione o tardi o tosto soffoca la libertà e distrugge il Governo che la difende.

LANZA, ministro delle finanze. Riguardo agli argomenti dei preopinanti che particolarmente vertono sopra una discussione teorica, cioè a dire sulla convenienza di lasciare una maggior libertà ai cittadini, di lasciare che essi stessi sorvegliano i propri interessi, e di impedire il concentramento, attenendomi alla questione attuale (giacchè dobbiamo risolvere se si debba accettare o respingere la legge), confuterò tutte queste ragioni teoriche cogli argomenti stessi della Commissione, i quali sono della massima chiarezza.

La Commissione medesima dice di non contestare l'utilità di stabilire uffici di verificaione di contatori a gaz: dunque non è più il caso di sostenere che si debba lasciare ai cittadini di sorvegliare i propri interessi, e di soggiungere che non bisogna che i cittadini siano continuamente sotto la tutela di un'autorità; tutto al più si può vedere se questi uffici di verificaione debbano essere stabiliti dal Governo, oppure dai municipi; ma l'utilità pratica di essi è già ammessa dal signor relatore e dalla Commissione la quale respinge il progetto di legge.

Io giudico queste parole abbastanza chiare per non dar luogo ad una interpretazione diversa; non si contesta l'utilità dei verificatori, ma si dice non essere conveniente il sistema di centralizzazione, e doversi lasciare questa facoltà ai municipi.

Dunque io credo di collocare in modo preciso la questione quando dico che essa si riduce a vedere se si debba lasciare questa facoltà al Governo oppure accordarla ai municipi; ma non si può poi dai componenti la Commissione contestare l'utilità della verificaione, salvo che le parole della relazione abbiano un altro significato.

Signori, qui ci troviamo a fronte di due ordini di considerazioni: la prima si raggira sulla legalità della misura, cioè a dire nello stabilire se la legge del 1850 dia, non solamente il diritto (prego l'onorevole preopinante ad avvertirlo bene), ma imponga anzi il dovere di far ciò. Questo non è un diritto che eserciti il potere esecutivo, ma è un dovere per esso di eseguire una legge del Parlamento. Dunque rimane a vedere se fra queste at-

tribuzioni che impone la legge del 1850, e che devono essere eseguite dal Governo, può essere anche compresa quella di verificare i contatori del gaz; in termini più semplici, se i contatori del gaz sieno una misura oppure un oggetto *sui generis* che non è ancora stato definito.

Il relatore contesta che sieno una misura: ora lascio giudice la Camera se i misuratori del gaz costituiscano una misura, e non dubito punto che essa sarà per pronunciare affermativamente. I *compteurs*, si dice, sono una macchina: ma, signori, qual modo è questo di sfuggire la difficoltà? La stadera non è dessa una macchina? È una leva, è una macchina...

BOTTERO, relatore. E i bronzini dell'acqua?

LANZA, ministro delle finanze. Scusi, verrò anche ai bronzini dell'acqua. Sta intanto la sua asserzione che i contatori del gaz non debbono essere compresi nella categoria delle misure, unicamente perchè sono una macchina; e questa mi si permetta di dire che è una definizione non guari appagante.

A parere del Ministero i contatori del gaz, ritenendosi come una misura, secondo la legge del 1850, il Governo ha il dovere di esercitare, nell'interesse dei consumatori e dei fabbricatori, una sorveglianza sopra questi stromenti di misura. Io credo, come diceva già da principio, che la questione portata sul terreno della legalità, della costituzionalità, sia evidente essere dovere del Governo di adempire alle prescrizioni della legge, e che esso abbia per conseguenza compiuto questo suo debito, comprendendo i contatori del gaz fra le misure.

Ma veniamo pure al merito: ho già premesso che la Commissione non contesta l'utilità degli uffici di verificaione, e che essa solo vorrebbe che, non il Governo esercitasse questa sorveglianza, ma che si lasciasse simile cura ai municipi. Ma ora, o signori, vediamo se sia possibile che i municipi (giacchè tutti hanno stabilito che è utile la verifica) esercitino questa sorveglianza; evidentemente non lo è. I municipi, come opportunamente già osservava l'onorevole Despine, dovrebbero stabilire un ufficio particolare, mentre il Governo ha gli uffici già stabiliti per tutte le altre misure; essi si troverebbero inoltre astretti di fare una spesa di primo stabilimento per la macchina necessaria alla misura del gaz.

Tutto questo farebbe salire la spesa tanto alto che i poveri consumatori dovrebbero pagare cinque o sei volte di più di quello che loro farebbe pagare il Governo; poichè il Governo non sborsa un solo centesimo per aggiungere la verifica dei contatori alla verifica di tutti gli altri pesi e misure, il personale attuale essendo riconosciuto sufficiente per verificare anche i contatori del gaz; e per altra parte la macchina esso ufficio la deve già avere di necessità per poter verificare gli stromenti prima che siano venduti.

Finora la verifica dei contatori è stabilita unicamente a Torino; e quantunque si sia di molto estesa l'illuminazione a gaz, tuttavia il personale non è stato accresciuto. Ma dirò di più che ora questo personale venne

ridotto con un risparmio di 1400 lire, e questo dimostra che la tendenza è tutt'altro che di aumentare le spese; coll'unire i due uffici di verificaione in un solo, oltre al risparmio di spesa si fa il risparmio e d'un impiegato e di locale; il dispendio adunque non tende per nulla all'aumento, potendosi argomentare che, se non è stata necessaria una spesa maggiore per Torino, ove il numero dei consumatori è più grande, non lo sarà per gli altri paesi ove il numero è minore.

Inoltre osservo che i municipi non possono esercitare un'autorità pari a quella del Governo per la verifica dei contatori, perchè, se può un municipio avere autorità nel proprio territorio, non l'avrà certo su tutti gli altri municipi dello Stato: ora è impossibile isolare tutti questi contatori in modo che non possano portarsi da una parte all'altra del regno. Bisogna quindi che una verifica esercitata, per esempio, in Torino sia valida per tutto lo Stato; se no, si moltiplicherà la spesa tuttavolta che un contatore dovrà essere trasportato da un luogo ad un altro.

Dunque è evidente che i municipi non possono essere surrogati al Governo, prescindendo dalla questione di diritto, stante la grande spesa che si richiederebbe ed il nessun guadagno che avrebbe il municipio a stabilire questi contatori; che anzi ne avrebbe perdita, a meno che volesse far sopportare dai consumatori una spesa tre o quattro volte maggiore di quella che hanno attualmente.

Quindi mi lusingo di non errare prendendo le mosse da un'opinione che ho la fortuna d'aver comune colla Commissione, che cioè gli uffici di verificaione sono utili, e che questi uffici possono essere solo stabiliti dal Governo o dai municipi.

Ora, credendo io di aver dimostrato, nonostante l'opinione contraria della Commissione, che i municipi non possono surrogarsi al Governo, e che ciò non è nell'interesse dei municipi, nè del pubblico, nè dei consumatori, parmi siano evidentemente provate l'utilità e la necessità della legge, prescindendo anche dalla questione cardinale, quella cioè del dovere di eseguire una legge preesistente.

Ma si venne a fare un'altra considerazione, la quale è veramente di molta gravità in un paese retto a libertà. Si disse: questa verificaione porterà disturbi, vessazioni, si violerà il domicilio dei privati.

Ma, o signori, ciò sarebbe vero sino ad un certo punto qualora il Governo facesse eseguire queste verificaioni direttamente, per propria iniziativa; ma ciò non è. Il Governo non fa altro che mandare i suoi agenti a verificare i contatori nelle case private quando i proprietari, i quali usano del gaz, richiedono l'ufficio di portarsi a riconoscerli. Dunque esso non fa che rendere un servizio ai consumatori assecondando la loro domanda.

È ben vero che l'onorevole Despine ha anche trattata la questione di vedere se il Governo abbia il diritto di recarsi nelle abitazioni a fare queste verifiche; ma questa questione è affatto vergine; il Governo non ne ha fatto cenno.

Nello stato attuale delle cose le verifiche non si fanno che quando l'utente va a pregare l'ufficio di verificaione di recarsi nel suo negozio, nella sua abitazione onde riconoscere se lo stromento di verificaione sia esatto, oppure quando egli stesso porta il suo stromento di verificaione all'ufficio. Dunque ben vede la Camera che tutti questi timori di vessazioni, di violazioni di domicilio sono affatto infondati, e che questo provvedimento, mentre mette in esecuzione una disposizione della legge del 1850, nello stesso tempo non accresce le spese dello Stato, e rende un segnalato servizio ai consumatori, col loro proprio assenso.

Ora io domando se vi è motivo di rifiutare una legge la quale prima di tutto adempie ad una prescrizione di una precedente; in secondo luogo non arreca veruna spesa effettiva allo Stato, poichè quello che si domanda non è che l'anticipazione di una spesa che verrà certamente rimborsata abbondevolmente nei primi anni; che per ultimo non viola in verun modo i diritti dei cittadini, che garantisce al pubblico l'esattezza dei contatori del gaz, e che nello stesso tempo soddisfa i consumatori i quali desiderano che i loro stromenti siano verificati. Io domando se in una legge si possano richiedere maggiori vantaggi di quelli che nel suo piccolo, microscopicamente, se volete, presenta l'attuale schema proposto.

Per verità io non mi sarei mai immaginato che la Commissione avesse a rifiutare questo progetto di legge; conobbi ieri mattina questa sua deliberazione, e per fermo io non potei colla mente fantasticare a quali ragioni si fosse attenuta per respingerlo.

Ma, si dice, vi sono altri oggetti, vi sono altre materie le quali non sono sottoposte alla verificaione. Si citò l'alcool, si citò l'acqua potabile ed altre sostanze. A questo riguardo mi è facile rispondere. Prima di tutto, in quanto all'alcool, nel commercio non si usa generalmente di adoperare un misuratore per conoscere la maggiore o minore forza di questo liquido; lo fa solo chi crede; è un esperimento che si usa pel vino, ma non è imposto, non è una misura considerata di servizio pubblico.

BOTTERO, relatore. Ma perchè?

LANZA, ministro delle finanze. Finora per questa specie di prodotti non fu sentita tale necessità. In quanto all'acqua, se si parla di distribuzione dell'acqua per la irrigazione, osserverò che i così detti *bocchetti* sono fatti con misura lineare, e questa misura lineare si fa con istromenti approvati dai verificatori. Non vi è dunque bisogno che si provi, che si verifichi quell'oggetto, il quale è stato costruito con uno stromento che ha già dovuto subire una verificaione, cioè il metro, poichè l'apertura dei bocchetti si misura col metro, che deve essere approvato da un verificatore. In quanto all'acqua potabile, se non si è ancora provveduto a questo riguardo, vuol dire che non se ne è sentita ancora la necessità dai pochi consumatori dello Stato, o che non si è trovato ancora il mezzo per fare la verifica; ma, tuttavolta che si troverà il modo di compierla nell'inte-

resse e con vantaggio dei consumatori e della pubblica buona fede, perchè non si dovrà fare? I pubblici servizi sono destinati al vantaggio del pubblico; perchè credere che dappertutto vi sia un'idea di fiscalità, di vessazione? Questo potrebbe darsi quando alcuna di queste disposizioni fosse fatta in modo da violare i diritti dei cittadini, imponendo una cosa che essi non amano. Ma chi consiglierebbe di lasciare al pubblico amplissime libertà di valersi di qualunque misura e di qualunque peso? Si può dire che l'amministrazione, la quale ha incarico di sorvegliare i pesi e le misure, sia contraria ai diritti dei cittadini, all'interesse pubblico? No certamente; e credo che così debba dirsi degli uffici di verifica dei contatori del gaz, e così si dovrebbe dire anche di altri, come quelli, per esempio, destinati a misurare l'acqua quando ci si riveli veramente questo bisogno per parte dei cittadini. E quindi non mi sgomenta l'apprensione dell'onorevole relatore, che vede in ciò una invenzione fiscale a detrimento dei cittadini; mentre io reputo invece che con ciò si ottiene un vantaggio ai medesimi. Per conseguenza, anche sotto questo aspetto, mi pare di avere confutato ampiamente le osservazioni fatte dal relatore e dal suo collega della Commissione, e spero che dopo ciò la Camera vorrà adottare il progetto che ebbi l'onore di proporle.

BRUNET. Se sta la dichiarazione fatta dall'onorevole Despine, che la tariffa indicata all'articolo 5 deve essere riformata ogni dieci anni, ciò prova che, qualora il Governo intenda di aumentare questa tassa o di aggiungerne delle altre, si dovrà fare con un articolo di legge. Queste considerazioni stanno a sostegno della mia opinione.

Io desidero che il Governo ponga gli utenti del gaz in condizione di non essere ingannati, e che si possa in qualunque modo dall'utente provare il suo apparecchio. Ma non vorrei che, stabilendo questa specie di tutela, si venga da un altro lato a stabilire una imposta che potrebbe farsi grave assai.

Io prego il signor ministro a voler tener conto di queste osservazioni ed esaminare se forse nello stato attuale questa riscossione di sei lire per ogni apparecchio, che venne nell'anno scorso operata, come si legge nella relazione, non abbia quel carattere di legalità che ragionevolmente dovrebbe avere.

Io non dubito che, se si facesse la questione al giorno d'oggi dagli utenti i quali sono già compresi nei paragrafi indicati all'articolo 5, e che pagano già la somma loro fissata, o che, come privati, sono dalla legge del 1850 esenti da ogni tassa, io credo che essi non potrebbero venire assoggettati a niun diritto.

Questa riscossione di sei lire io prego di nuovo il signor ministro a meglio esaminare se in realtà non sia contraria al disposto della legge.

Mi basta aver fatto queste osservazioni, persuaso come sono che certamente il ministro non intende di riscuotere indebitamente nè di assoggettare i contribuenti a sopportare tasse maggiori di quanto prescrivono le leggi.

LANZA, ministro delle finanze. Poichè l'onorevole preopinante ha fatto una specie di interpellanza al ministro, prego la Camera a permettermi di rispondergli brevemente.

Io suppongo che questo diritto di sei lire per la verifica sia in analogia con quello che si paga per altri istrumenti di pesi e misure, giacchè questo diritto è stato stabilito dopo un esame coscienzioso fatto dall'amministrazione stessa dei pesi e misure, ed in confronto con quanto si pratica altrove. Tuttavia prendo l'impegno di far esaminare la questione mossa dall'onorevole preopinante, e lo assicuro che, qualora mi risulti che questo diritto sia indebito od eccessivo, non mancherò di prendere quelle determinazioni che saranno nell'interesse dei cittadini e della giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Chiavarina ha la parola.

CHIAVARINA. Io non intendo ora di entrare nel merito della questione, e discutere se sia conveniente o no di stabilire queste verificazioni, ma farò solo qualche osservazione sopra un fatto esposto dal signor ministro delle finanze.

L'onorevole ministro delle finanze dice che il primo bollo è gratuito. Io prego la Camera di osservare che questa è una finzione.

Infatti, qual è il primo bollo? È quello che si appone al contatore prima che sia messo in commercio. Ora, di questo bollo ne gode il venditore, ma non serve per l'utente, perchè ogni qual volta si cambia di posto al contatore si appone un nuovo bollo, cosicchè il primo si appone solo per mettere in commercio il contatore.

In quanto poi al bollo facoltativo, è vero che il regio decreto determina che tutti gli altri bolli sono facoltativi, ma nel regio decreto del 1858 vi è un articolo il quale proibisce a tutti i venditori od aggiustatori di apparecchi di gaz di cambiare un contatore di sito senza averlo prima portato alla verifica. Ora, siccome questa verifica si deve fare anche contro il volere degli utenti, ne viene che questo bollo è obbligatorio.

Parlando poi della violazione del domicilio, il signor ministro si provò a dimostrarci che questa violazione non poteva accadere, perchè i contatori erano portati alla verifica dietro la domanda dell'utente.

Ora, come io ho dimostrato, la domanda dell'utente non può essere facoltativa, perchè vi è pei fabbricanti l'obbligo di portare al controllo il contatore ogniquale volta vuole essere messo a posto; e le cose sono disposte in modo che il contatore non possa essere tolto dal luogo senza il permesso dell'ufficio di verifica.

Il verificatore non rilascia il permesso senza che vi sia una domanda dell'utente. L'utente fa una domanda colla quale chiede al verificatore che gli sia permesso di esportare il suo contatore; ricevuta questa domanda, il verificatore distacca da un registro a matrice una bolletta a stampa nella quale è indicato che si concede il chiesto permesso. E infatti chi va all'ufficio di verifica vede molte domande di utenti nonchè il registro delle bollette di permesso.

Non credo poi che la parola *facoltativo*, introdotta nella legge, sia conforme allo spirito della legge stessa. Nella legge relativa alle misure avvi un articolo in cui s'impone a chi tiene strumenti di misura guasti l'obbligo di portarli alla verificaione. Perciò domando perchè si è usata la parola *facoltativo*.

Il signor ministro sostiene pure che il bollo al contatore non è obbligatorio; ma da quanto ho detto mi pare dimostrato il contrario.

Si è detto che i municipi non possono dar opera a queste verificazioni. Ma se per portare giudizio debbo prendere norma dal fatto che mi venne asserito, questo sarebbe meno esatto, imperocchè la città di Genova ha un ufficio di verificaione, e le preme assai di conservarlo. Sono i Genovesi medesimi che me l'hanno attestato. Parmi dunque che non esistano tutte quelle difficoltà che si vennero allegando pei municipi.

Osserverò finalmente come io dubiti molto che lo stabilimento di questi uffici di verificaione possa considerarsi come una spesa di utilità generale, epperiò debba portarsi nel bilancio dello Stato. Questa spesa è di pubblica utilità, ma sempre però ristretta al sito ove si trovano gli stabilimenti del gaz, e non sicuramente altrove. Per esempio Moncalieri e una infinità di minori città non hanno veruna utilità dalla verificaione che si eserciti a Torino.

Epperiò io, ammettendo che possa essere conveniente di stabilire questi uffici di verificaione, mantengo che ciò debba essere fatto da ciascun municipio. Per questi motivi voterò contro la legge.

DESPINE. Il me semble que l'honorable préopinant a fait erreur dans la manière dont il a interprété le mot *facultat'f*.

Il est vrai que la vérification n'est que facultative, mais elle est facultative à la demande de l'abonné ou à la demande du fabricant; elle est facultative suivant que l'un ou l'autre a intérêt à faire vérifier, et en général je dois dire que c'est le fabricant qui a plus d'intérêt à obtenir la vérification; c'est lui habituellement qui fait la demande; quand cette demande est faite au vérificateur, celui-ci la communique à l'abonné et lui dit: quel est le fabricant par lequel vous voulez faire examiner votre compteur? L'usager indique son fabricant. Alors le vérificateur autorise celui-ci à détacher l'instrument qui est examiné, puis soumis à la vérification au bureau; et quand on a reconnu les erreurs dont il est passible, il indique au fabricant les réparations qu'il doit y faire.

Après ces réparations, l'instrument est de nouveau vérifié au bureau. Il faut alors le placer et le placer convenablement, car s'il n'est pas placé horizontalement, s'il est mis dans une fausse position il donnera lieu à de nouvelles erreurs.

C'est pourquoi le vérificateur se transporte sur place pour l'examiner, et pour qu'il ne soit pas changé de position (*Interruzione al banco della Commissione*), il le fixe d'une manière invariable en apposant son poinçon.

Je persiste donc dans les raisons que j'ai exposées.

BOTTERO, relatore. Farò appunto osservare al deputato Despine che il dire che è facoltativo al produttore ed all'utente di fare verificare gli apparecchi non è esatto e contraddice al regio decreto, il quale così si esprime: « È facoltativo agli utenti del gaz di fare verificare... »

DESPINE. Pardon, je vous prierai d'observer que...

PRESIDENTE. Risponderà dopo il deputato Despine: in queste conversazioni s'intendono fra di loro, ma la Camera non sente niente. (*Harità*)

BOTTERO, relatore. L'onorevole ministro rispondendo alle ragioni da me addotte, esordiva dicendo vittoriosamente che l'utilità d'una verificaione era stata dalla Commissione ammessa. Certamente la Commissione ha riconosciuto appieno quest'utilità, come riconosce utilissimo che vi siano orologiai i quali possano verificare la bontà d'un oriuolo; ciò che la Commissione contesta si è che sia utile che l'ufficio di verificaione sia nelle mani del Governo.

La Commissione si è spaventata della mania del Governo di intramettersi in ogni cosa, e a tale riguardo prendo atto delle parole dette testè dal signor ministro, quando, accennando a quelle altre misure da me citate, che sfuggono alla legge del 1850, vi disse che, se sorgesse nella mente di chi governa la convinzione che fosse vantaggioso d'assoggettarle alla verificaione, certamente il Governo s'affrettterebbe di provvedere e d'intromettersi. Signori, in tal guisa nulla più potrà scampare dall'ingerenza governativa, qualora un tale principio venga da voi con questa legge consacrato.

Egli vi diceva, parlandovi dei moduli d'acqua, che questi sono fatti con misure già lineari, non esservi dunque più mestieri di vegliare sopra essi. Ma, signor ministro, la verificaione periodica non si arresta punto a ciò! Anche i contatori sono fatti con misure del sistema approvato; la guarentigia che volete introdurre con la verificaione sta appunto nel vedere se queste misure lineari siano conservate od alterate.

I moduli dell'acqua si fanno annualmente, si cambiano dunque, si modificano secondo le richieste degli utenti; ma nessun ufficio di verificaione di pesi e misure ha mai preteso finora di prendervi parte. Il signor ministro affermava che le vessazioni, l'offesa all'inviolabilità del domicilio erano impossibili, perchè appunto la verificaione dei contatori del gaz non può avere luogo che dietro richiesta o degli utenti o della società.

Ma il signor ministro aveva pure affermato poco prima che il Governo non aveva solamente il diritto di applicare la legge del 1850 ma il dovere; egli adunque esprimeva la sua intenzione di applicare nel suo rigore anche riguardo ai contatori l'articolo 12 di detta legge, articolo pienamente in opposizione in questo caso alla inviolabilità del domicilio.

Farò un'ultima osservazione all'onorevole Despine, che mi è stata suggerita da alcune parole del ministro di finanze, quando egli espresse la sua meraviglia che la maggioranza della Commissione si fosse chiarita contraria a questa legge.

Il deputato Despine aveva affermato in principio del suo discorso che, sebbene tutti gli uffizi fossero stati di parere diverso da quello della maggioranza della Commissione, tuttavia per un fatto straordinario egli si è trovato solo a rappresentarne le intenzioni.

Gli uffizi, è vero, avevano in genere approvata la legge; due esplicitamente, ma tutti gli altri con questa piccola riserva, che cioè la legge non importasse aumento d'impiegati ed onere alle finanze. Ma l'aumento d'impiegati la legge lo importa, se pur sono esatte le parole che sono state proferite da persona competente, dallo stesso verificatore dei pesi e misure, in presenza dell'onorevole Chiavarina, col quale io stesso aveva l'onore di trovarmi; e infatti se ho ben compreso, per Torino e Genova sarà necessario sin d'ora un allievo collo stipendio almeno di 600 lire annue. Noi sappiamo, vel ripeto, dove cominciamo, ma non sappiamo dove finiremo: se alle altre città potranno per ora bastare gli impiegati attuali, chi vi dirà che fra breve non avvenga altrimenti, e che cresca anche in tal modo insensibilmente la piaga delle pensioni?

Se a queste considerazioni si aggiungono quelle che ho già avuto l'onore di esporvi prima; se non volete porre in non cale il principio dell'invulnerabilità del domicilio e l'altra questione sollevata dall'onorevole Brunet, che è pur molto grave, poichè vi dimostra che il Governo ha illegalmente pubblicati i suoi decreti, io sono persuaso che la Camera non vorrà assecondare il Ministero nella via per cui si mette.

Ponete mente a quello che vi diceva l'onorevole Despine, quando combattendo la maggioranza della Commissione, esclamava che in Parigi la verifica dei contatori ha potuto venire in mano della città, perchè in Francia l'ufficio dei pesi e misure è dipartimentale e non governativo, come in Piemonte. Signori, questa osservazione non dovrebbe stimolarvi ad entrare una volta anche voi nella via di decentralizzazione? Imitiamo la Francia in questo fatto che è buono, se non possiamo sin d'ora rendere la verifica dei pesi e misure un affare della provincia, come in Francia lo è del dipartimento, non vogliamo almeno, ora che si tratta di assoggettare a verificazioni istromenti novelli, accrescere l'ingerenza governativa. Cominciamo la riforma da quello che oggi ci si para innanzi, per renderla in seguito più facilmente completa.

LANZA, ministro delle finanze. Mi pare che le ragioni da me esposte siano state frantese dall'onorevole relatore, perchè egli ha presentato tutti i miei argomenti in modo contrario a quello con cui li ho esposti, ed io non potrei rimanere sotto l'impressione di questa sua esposizione.

Anzitutto dirò che egli a gran partito s'inganna apponendomi tendenze a concentrare tutto, mentre io non ho pensato mai di ciò dire nè di ciò fare.

Egli ripeteva che questo servizio in Francia non è in mano del Governo, ma dei dipartimenti; ma in questo suo asserto eccolo tosto combattuto dalle stesse sue ragioni, poichè, se è in mani del dipartimento, è in mani

del Governo, essendo i prefetti dipartimentali che hanno la verifica degli istrumenti del gaz come macchine di misura. Così pure si dica del Belgio, ove questo servizio è pure nelle mani del Governo.

In breve, o signori, o è d'uopo affidare questo servizio al Governo, ovvero bisogna abbandonarlo, poichè gli è affatto impossibile che esso possa essere convenientemente fatto dai municipi; mentrechè affidandolo alle mani del Governo si rende un vero servizio a tutti gli utenti, i quali, come hanno chiesto la verifica delle misure del gaz per la vendita, hanno più volte richiesto la verifica delle medesime pel consumo.

Nè vale l'argomentazione dell'onorevole relatore, il quale pretende che il Governo abbia collocati i contatori del gaz tra gli stromenti di peso e misura nell'intento di vieppiù estendere la sua ingerenza negli affari dei cittadini, poichè, come dicevo, i consumatori desideravano da lunga mano questa misura e nell'interesse del loro consumo e come una garanzia di pubblica fede; e nello stesso modo che il Governo credette avere reso un servizio ai cittadini collo stabilire la verifica delle macchine che si pongono in vendita, reputa di fare altrettanto nello stabilire la verifica delle macchine durante il consumo. Dunque vede che la differenza è enorme tra il suo modo di esporre le mie idee e quello con cui io le ho esposte.

In ultimo l'onorevole relatore ci rivelò un fatto che mi era ignoto e che è della massima importanza: egli ha dichiarato che dei sette uffici due erano favorevoli, gli altri lo erano pure a due condizioni: la prima che non si richiedessero spese dallo Stato, la seconda che non vi fosse aumento d'impiegati.

Ora io dico: quanto alla spesa egli è evidente che questa legge non verrà a costare al Governo, ma il Governo ne ritrarrà anzi un utile di qualche considerazione. Questa condizione imposta dagli uffizi trova adunque nella legge pieno adempimento.

Circa la seconda ho dichiarato che non si richiede aumento alcuno a questo proposito e ne posso prendere l'impegno; nè mi smuove la negazione dell'onorevole relatore, il quale persiste a dire che ci vorrà un aumento d'impiegati.

Egli dice che un verificatore di pesi e di misure di Torino gli ha dichiarato che si richiederà un aggiunto per Torino ed uno per Genova. Supponendo che ciò si verifichi, la spesa non sarebbe che di 600 lire pel minimo, e di 800 lire per il massimo: se non che nemmeno in questo io posso consentire. Io prego l'onorevole relatore ad avermi abbastanza di deferenza e di credere alla parola che io do a nome dell'amministrazione (la quale credo varrà qualche cosa di più di quella di un verificatore), che non si richiedono altri impiegati a questo riguardo.

L'onorevole preopinante non dovrebbe ignorare che, se si badasse sempre alle richieste di maggiori impiegati che fanno certi capi d'ufficio, non si finirebbe dall'aumentarne il novero, perchè è ben naturale che ogni capo d'ufficio desideri sempre che il servizio cammini sollecitamente, senza arrecare troppa fatica.

Dunque mi pare che, a fronte di queste due dichiarazioni, quella del Ministero debba prevalere per tranquillare la Camera che nessun aumento di impiegati sarà necessario.

Per conseguenza le due condizioni poste dagli uffici della Camera rimangono pienamente adempite, e io debbo ritenere che gli uffici abbiano avuta l'intenzione di approvare unanimemente la legge, e spero quindi che i commissari, adempiendo al loro mandato, vorranno unirsi ai loro colleghi degli uffici per sancirla col loro voto.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOTTERO, relatore. Una parola per uno schiarimento.

La persona che ci ha parlato della necessità dell'aumento di impiegati non sapeva probabilissimamente da chi fosse questa nozione richiesta: si è parlato accademicamente, ed essa accademicamente ha detto che per Torino e Genova sarebbe necessario un aggiunto...

LANZA, ministro delle finanze. Ma ci ha detto che ho diminuito di 400 lire...

BOTTERO, relatore... volevamo informarci della quantità dei contatori che si verificavano, la nostra domanda era dunque legittima; col numero dei contatori cresce troppo il lavoro perchè non debba supporre che un tale aumento d'impiegati sia inevitabile.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun oratore iscritto, metterò ai voti se si debba o no passare alla discussione degli articoli. Coloro che sono dell'avviso della Commissione voteranno perchè non si passi alla discussione degli articoli; coloro invece che intendono approvare il progetto voteranno perchè si passi alla discussione degli articoli.

Chi intende si debba passare alla discussione degli articoli, si alzi.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Darò lettura del primo articolo:

« È approvata la spesa straordinaria di lire trentatré mila per lo stabilimento di uffici di verificaione dei contatori del gaz nelle città di Genova, Alessandria, Ciampè, Cunco, Novara, Nizza, Verceili, Annecy, Asti, Pinerolo e Voghera »

Prima di mettere ai voti quest'articolo darò cognizione alla Camera di un emendamento proposto dal deputato Boggio che sarebbe così espresso:

« Il diritto di verificaione dei contatori del gaz sarà dovuto soltanto da coloro che l'avranno richiesta. »

MICHELINI G. B. Questo s'intende.

LANZA, ministro delle finanze. È già nella legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questo emendamento?

LANZA, ministro delle finanze. Lo credo inutile, perchè questo è già contemplato dalla legge.

BOGGIO. Domando la parola.

LANZA, ministro delle finanze. S'acquieti... (*ilarità*) quantunque inutile, per risparmiare una discussione, trattandosi di cosa che non può pregiudicare in verun modo la legge, aderisco al suo emendamento.

BOGGIO. M'acquieto sempre molto di buon grado quando una promessa negativa si risolve in una conclusione favorevole. (*ilarità*)

LANZA, ministro delle finanze. Chiedo perdono, ho detto essere inutile il suo emendamento, perchè la disposizione che propone come emendamento si trova già nel decreto del 1858; ma per evitare una lunga discussione, io l'accetto.

DELLA MOTTA. Mi pare che questo punto è soggetto a convenzione tra le parti. Naturalmente se la società pone l'obbligo a tutti gli utenti del gaz di pagare la verificaione, non servirà a nulla il mettere nella legge un articolo che obblighi le società stesse a pagarla...

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Della Motta. Mi pare che questo emendamento debba venire in discussione in fine della legge. Ora, dopo d'aver dato cognizione del medesimo alla Camera, credo meglio di dovere mettere prima in discussione gli articoli primo e secondo della legge.

CAVALLINI C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo primo?

CAVALLINI C. No.

PRESIDENTE. Metterò dunque prima ai voti l'articolo primo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Tale spesa sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per il 1859 sotto la categoria numero 148 colla denominazione: *Stabilimento di undici uffici di verificaione dei contatori del gaz.* »

« Il ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

Metterò ai voti la prima parte dell'articolo, salvo poi a deliberare, ove occorra, sopra l'ultima parte quando si sarà votato sulla proposta del deputato Boggio.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Boggio. Lo rileggo:

« Il diritto di verificaione dei contatori del gaz sarà dovuto soltanto da coloro che l'avranno richiesta. »

La parola spetta al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. La mia osservazione l'ho già fatta, e la ripeto in due parole. Già si disse che ordinariamente le società del gaz mettono l'obbligo di pagare i contatori e la verificaione a carico degli utenti; e questo per la ragione ovvia che dovrebbero pagare una somma considerevole per tali spese e diritti, mentre ciaschedun utente non avrebbe da pagarne che una lieve parte.

Non varrà dunque nulla il mettere questa disposizione nella legge, dacchè, se ci sarà una convenzione speciale delle parti, non mi sembra che la legge possa impedirne gli effetti. Quindi io non vedo l'utilità di quest'articolo ad assicurarne che in pratica sia veramente facoltativo l'uso delle verificaioni, massime dietro i fatti esposti dall'onorevole Chiavarina. Nondimeno se il deputato Boggio verrà a darmi delle spiegazioni per dimostrare l'utilità di quest'articolo, in tal caso io lo voterò; altrimenti io non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Allora darò la parola al deputato Boggio, perchè dia delle spiegazioni sul suo emendamento.

BOGGIO. Il Ministero aveva già dichiarato ad un dipresso il medesimo concetto, ed appunto perciò mi sembra meglio esprimerlo in modo preciso nella legge; perchè, mi sia permesso invocare qui la mia esperienza come avvocato, so che pur troppo spesse volte le cose che sembrano molto chiare, dinanzi ai tribunali diventano molto oscure (*Ilarità*); dimodochè ciò che rende più chiara la legge, mi pare che non possa viziare.

Se adunque, in conformità delle dichiarazioni fatte, non si vuole con questa legge imporre una nuova tassa ai cittadini, è bene introdurre una disposizione che spieghi chiaramente questo concetto.

L'osservazione poi dell'onorevole Della Motta pare che non precluda la via al mio emendamento, in quanto che, se questa disposizione sarà inutile nei casi in cui vi sarà il contratto al quale egli alludeva, può molte volte succedere che questa convenzione non ci sia. D'altronde non capisco perchè quando si può fare una legge chiara, precisa e completa, la si debba invece fare incompleta, sperando che la completino le convenzioni dei privati.

Per questi motivi io credo che si possa senza inconvenienti introdurre nella legge l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del deputato Boggio così concepita:

« Il diritto di verificaione dei contatori del gaz sarà dovuto soltanto da coloro che ne fanno richiesta. »

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti l'articolo 2, coll'aggiunta di quest'emendamento.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	118
Maggioranza	60
Voti favorevoli	68
Voti contrari	50

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PROIBITIVO DELL'ESPORTAZIONE DEI FORAGGI DALLA FRONTIERA LOMBARDA.

MARCO, relatore. Mi reco ad onore di deporre sul tavolo della Presidenza la relazione sul progetto di legge inteso a proibire l'esportazione dei foraggi dalla frontiera lombarda. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471.)

PRESIDENTE. La Camera ha già la relazione stampata.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL PEDAGGIO SUL PONTE DEL TICINO A BUFFALORA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'abolizione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 458.)

La discussione generale è aperta.

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENINA. Io intendo semplicemente spiegare il mio voto contrario alla presente legge. E lo farò in brevi parole, poichè non trattasi di fare un discorso il quale possa persuadere la Camera, essendo io convinto che la Camera voterà questa legge.

Quando si approvava la legge 2 maggio 1855, quando trattavasi d'imporre alle provincie l'obbligo di mantenere tutte le strade nazionali alle quali fossero parallele strade ferrate, allora si stabiliva in modo preciso che, come un compenso, sebbene leggiero, almeno i pedaggi, i quali prima esistevano su quelle strade, avrebbero dovuto passare in vantaggio delle provincie.

Al momento che trattavasi d'imporre un onere, allora si procurava migliorare alquanto la posizione difficile in cui si sarebbero trovate le provincie dopo questa legge; infatti tutti i pedaggi che allora esistevano nelle strade che cadevano nel dominio delle provincie, venivano anche essi alle medesime consegnati, dimodochè queste erano arbitro di decidere se questi pedaggi dovessero mantenersi o sopprimersi.

Ora si tratta di un piccolo tronco che deve ancora consegnarsi alla provincia di Novara quello che sarebbe parallelo alla strada ferrata che si protrae sino al Ticino: alla vigilia di rimetterlo si viene a chiedere al Parlamento un voto con cui si sopprime il pedaggio che vigeva o vige ancora sul ponte del Ticino, onde così impedire che la provincia, cui sarà consegnata la strada, possa avere nell'attivo almeno questo piccolo compenso.

Or bene, io non credo conveniente che, mentre il Governo ha goduto il pedaggio per tutto il tempo in cui questa era strada nazionale, al punto di consegnare la strada alla provincia si venga a chiedere la soppressione di un pedaggio, e credo che questo è sconveniente perchè urta coll'articolo 4 della legge 2 maggio 1855, il quale riconosceva in termini espliciti che tutti i pedaggi inerenti a queste strade dovevano essere consegnati alle provincie.

Vi è di più: ciò, a mio avviso, vulnera anche l'autonomia di queste. Se si crede che realmente l'opinione generale sia favorevole alla soppressione di tutti i pedaggi, perchè non lasciate alle medesime l'autorità di decidere elleno stesse se credono giunto il momento opportuno per privarsi di questo compenso e liberare le popolazioni da questo peso?

Si afferma sempre che bisogna dare una certa auto-

mia alle provincie, ed ora, al punto d'imporre un onere ad una di esse, non volete nemmeno lasciarla arbitra di vedere se essa voglia mantenere ovvero togliere questo dazio.

Ma vi è di più ancora: si dice che l'interesse stesso delle popolazioni esige che si sopprima quest'onere, poichè è certo che siffatti pesi sono contrari alla libertà commerciale, che incagliano il commercio, e che quindi è utile di abolirli.

Ma, signori, se si vuol inalberare questo principio bisogna applicarlo in tutta la sua estensione; è d'uopo allora far una legge colla quale si dichiarino veramente cessati tutti i dazi: allora io potrei comprenderlo, ma nella fattispecie, sopra questa linea sarebbe giusta questa soppressione? Io la credo assolutamente iniqua, e ne dico la ragione.

Osservate la linea che da Torino va fino al confine milanese; vi sono quattro o cinque fiumi da passare, e su tutti questi ponti si paga un dazio; vi è quello pel fiume Stura, quello dell'Orco, quello del Malone, quello della Dora, quello della Sesia, e finalmente quello del Ticino.

Ebbene, che cosa farete voi con questa legge? Voi direte: quelli che passeranno il fiume Ticino avranno il privilegio di non pagare; ma tutti gli altri che dovranno percorrere questa linea su qualunque punto, bisogna che corrispondano il dazio. O per tutti, o per nessuno; questa è la regola generale, questa è veramente la norma che dovrebbe dirigerci nel regolare questa materia. Se voi adottate tal legge, ne verrà questa iniquità che in tutti gli altri paesi anche le persone le più misere dovranno pagare il dazio, e ne saranno esenti solamente quelli che si trovano al confine e forse quelli che non sono sudditi del nostro Stato. Ecco dove conduce la vostra legge.

Nè mi muove la ragione stata addotta che quelli che passano sulla ferrovia non pagano, perchè allora bisognerebbe abolire tutti i dazi che sono stabiliti sulle strade nazionali parallele alle strade ferrate.

Si dice inoltre che quelli che transitano per queste strade sono indigenti e che perciò bisogna far loro questo vantaggio, cioè che essi non sono obbligati a simile pagamento; ma permettetemi, signori, di asserire che io credo che sieno tanto poveri coloro i quali verranno dal confine lombardo sul nostro territorio, quanto coloro i quali passeranno per questa strada venendo sino a Torino; eppure tutti gli altri devono ben pagare, sieno essi ricchi o poveri. Dunque perchè volete ammettere questo privilegio solamente per quelli? Dunque io non voterò questa legge: non la voto in primo luogo, perchè la trovo sconveniente al momento in cui il Governo cede alla provincia una strada che da nazionale diventa provinciale, coll'onere grandissimo della manutenzione, e voi volete torle il piccolo compenso che essa possa avere; non la voto in secondo luogo, perchè toglie l'autonomia alle provincie, poichè se queste crederanno che realmente i loro interessi provinciali possano permettere che si tolga questo dazio, lo faranno esse stesse; non la voto poi

perchè è iniqua, perchè voi favorite solamente quelli che si trovano all'estremità della linea, ed obbligate gli altri a pagare.

Per questi motivi io darò il partito contrario a questa legge.

LANZA, ministro delle finanze. Farò qualche osservazione all'onorevole preopinante per dimostrare che in questa proposta non vi ha nulla di sconveniente e di iniquo, che le sole parole pronunciate dall'onorevole preopinante...

PRESIDENTE. Osservo al signor ministro che il deputato Genina non ha detto niente di sconveniente e di iniquo: se avesse proferito parola che potesse offendere la suscettibilità d'alcuno, ne avrei fatto richiamo.

LANZA, ministro delle finanze. Non sarò stato bene inteso: la mia intenzione era di dire che nella sostanza di questa legge non vi è niente di sconveniente e di contrario all'equità, e che non vi era altro che le parole pronunciate dall'onorevole preopinante.

Egli ha detto che questa legge è sconveniente ed iniqua perchè si aspetta, alla vigilia che la strada nazionale da Novara al Ticino è per diventare provinciale, a fare questa abolizione del dazio; perchè essa stabilisce un diverso trattamento fra quelli che passano sul ponte di Buffalora e quelli che transitano sugli altri ponti della strada che tende da Torino al Ticino.

Mi pare che queste siano le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, e che le sue qualificazioni di *sconveniente* e di *iniquo* le ha motivate sopra gli stessi argomenti che ho esposti. Io cercherò di dimostrare che la legge non è nè sconveniente nè iniqua.

Diffatti, per quali motivi il Governo vi propose questa disposizione? In primo luogo perchè, dovendosi aprire la strada ferrata da Magenta sino a Milano, la quale, come ben si sa, transita sul ponte di Buffalora, ne viene per conseguenza che il pedaggio sopra quel ponte diminuisce per la massima parte, cosicchè, invece del prodotto di 14,000 lire che dava prima al Governo, non si può più sperare che un introito di 1800 o 2000 lire, e che quindi non riesce guari conveniente a nessun appaltatore di prendere un pedaggio sopra quel ponte per un'entrata così tenue, e che esigerà, del rimanente, la stessa spesa di manutenzione che richiedeva per lo addietro quando il pedaggio rendeva lire 14,000.

La seconda considerazione si è che il Governo austriaco stesso prese la iniziativa per proporre a quello di Piemonte l'abolizione di quel pedaggio per la ragione che non sarebbe riuscito che ad aggravio delle popolazioni finitime e di quelle che non possono camminare per la strada ferrata, e particolarmente quindi dei braccianti e della povera gente assai numerosa, perchè, come ben sa l'onorevole preopinante, vi sono in quelle località molti latifondi, pochi caseggiati, poche proprietà minute e grandi possidenze. Queste sono le considerazioni d'umanità dalle quali fu mosso il Governo austriaco, e per cui ha consigliato il nostro di sopprimere quel balzello.

Il Governo piemontese ha creduto che questi riflessi fossero sufficientemente giusti, e quindi fece questa proposta al Parlamento, nè pur sospettando che taluno potesse ravvisare in essa alcunchè di sconveniente e di iniquo.

Si dice che si doveva se non altro attendere che la strada fosse concessa alle provincie e lasciare quindi ad esse la facoltà di abolire questo pedaggio se loro talentava.

A questo riguardo debbo fare osservare avantitutto che cessava a questo tempo l'impresa del pedaggio e che bisognava rinnovarla; per conseguenza non c'era tempo ad attendere che la strada fosse consegnata alle provincie. Dirò di più che il Governo credette di interpretare il voto di quelle provincie sopprimendo il pedaggio per la considerazione che ho esposta, giacchè questo era poco proficuo alle provincie medesime, e doloroso alla classe più bisognosa di quelle regioni, e quindi stimò di rendersi interprete del loro tornaconto.

Il Ministero non fece altro che sottoporre tale provvidenza al Parlamento, il quale certamente sta al disopra delle provincie e divisioni e può apprezzare se sia o no conveniente nell'interesse di quelle popolazioni la proposta che da esso vien fatta.

La strada attualmente è ancora nelle mani del Governo: esso quindi ha diritto di fare la proposta di legge al Parlamento. Ma intanto questa non è dettata da altro che da considerazioni economiche e di riguardi particolari ad una classe poco agiata della società; perciò, torno a dirlo, credo che non meriti la censura di essere sconveniente ed iniqua.

Può il Governo avere sbagliato nello apprezzamento, ed il Parlamento ne sarà giudice; ma le intenzioni del Ministero al certo non furono nè di defraudare le provincie di un diritto che loro potrebbe spettare, nè di avere altri fini meno che quelli i quali sono nell'interesse delle popolazioni e della giustizia.

Laonde, nel mentre dichiaro che trovo ingiuste le espressioni e le censure dell'onorevole Genina, confido pure che la Camera, facendo ragione allo stato delle cose ora esposto, vorrà sancire col suo voto la proposta del Ministero.

DELLA MOTTA. Parmi veramente non possa disconoscersi che le circostanze in cui si farebbe questa soppressione sono straordinarie, non facili a incontrarsi in verun altro caso; tanto più che, a quanto si dice, l'apertura della strada ferrata deve essere così prossima che la legge non sarà probabilmente pubblicata se non dopo che il pedaggio sarà in diritto e in fatto passato in dominio della provincia. Il Ministero quindi, prima di fare questa pratica col Governo vicino, avrebbe a mio avviso dovuto interpellare quella provincia, poteva fare radunare straordinariamente il Consiglio provinciale e intendere quale fosse il parere suo nell'interesse della provincia a tale riguardo. Qui dunque noi siamo chiamati a disporre di un bene che fra pochissimo tempo non sarà più del Governo, e che nel punto in cui la legge andrà in vigore probabilmente sarà già passato

ad altri. Parmi quindi evidente l'anomalia del caso, e la convenienza di consultare il terzo interessato, cioè la provincia. Parmi che a questa ragione nulla siavi da contrapporre.

Quanto poi alla questione se sarà più o meno fruttifero il pedaggio una volta fatta l'apertura della strada e se per conseguenza sarà utile esporsi alle spese di riscossione e conservarlo, spetta alla provincia il pensarci; essa vedrà se convenga mantenerlo o no, se possa fare o no questo sacrificio. Del resto, questa ragione militerebbe anche in rispetto di tutti gli altri pedaggi; di quelli ad esempio, sui ponti della Dora e della Stura. Vedo però che sono mantenuti quand'anche sia stata aperta la strada ferrata. Essi poi sono gravosi tanto più quanto più sono agglomerati in un piccolo tratto. A tal proposito citerò un esempio solo: chi viene da Chivasso a Torino con *carriaggi* deve pagare diversi pedaggi che sono molto gravi, massimamente ai proprietari di stabili in mezzo ai fiumi. Tuttavia questi oneri sussistono, e non reputo certamente che la provincia di Torino intenda dare il generoso esempio di abolirli. Io voglio supporre, secondo l'interpretazione del signor ministro, che la provincia di Novara non si opporrebbe alla soppressione di questo pedaggio; ma perchè non sentirla? Quando annuisse di sua spontanea volontà, quando avesse presa una deliberazione che mettesse il Governo in caso di appoggiarsi anche al suo consenso, non ci sarebbe nulla da opporre alla divisata soppressione del pedaggio; ma io credo che a questo momento sia inopportuna tale disposizione, e che il Ministero avrebbe potuto esporre all'altro Governo queste circostanze per ritardarla di qualche mese.

Che questo appalto poi finisca un po' più presto od un po' più tardi, questo non è un gran che, perchè si troverà modo di prolungarlo provvisoriamente di qualche mese. Ma le circostanze in cui si darebbe la presente disposizione, sono tali che pare veramente che si tolga un bene altrui senza averlo sentito. Quindi ciò mi pare un po' alieno dall'equità, anzi dalla stessa rigorosa giustizia; molto meno poi non mi sembra consono a quello spirito di tutela, che principalmente il potere esecutivo, ed anche un tal po' la Camera, deve avere sia per l'autonomia, come per gli interessi dei corpi morali amministrativi, di cui sorveglia l'amministrazione.

Per queste ragioni io reputo che l'idea del deputato Genina abbia il suo lato di giustizia, e che quindi bisognerebbe sospendere questa legge finchè il signor ministro abbia interpellato il Consiglio provinciale di Novara a dare il suo voto in proposito.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare la sua proposta all'ufficio della Presidenza.

DELLA MOTTA. Propongo la sospensione.

LANZA, ministro delle finanze. Il confronto istituito dal preopinante tra il pedaggio del ponte di Buffalora e quello di altri ponti che si trovano sulla strada nazionale da Buffalora a Torino non può reggere, innanzitutto perchè i pedaggi di questi ultimi sono mantenuti attualmente dalle provincie e dalle divisioni, non dal

Governo, mentre da questo la strada nazionale di Buffalora è ancora amministrata. Ma un'altra differenza a questo riguardo si è che sul ponte di Buffalora si tratta di un pedaggio che è riscosso dalle due potenze finitime, di modo che il prodotto di 1800 lire, come la spesa, viene diviso per metà, cosicchè si riduce a settecento od ottocento lire. Dunque era d'uopo di approfittare di questa domanda del Governo austriaco per accettarla, se era ragionevole.

Nè vale il dire che, quantunque scadesse l'appalto, si poteva protrarre. No, perchè dopo messa in esercizio la strada ferrata le condizioni dell'appalto non sono più identiche a quelle avute per il passato; è necessaria una nuova convenzione, se pure non vuolsi che il Governo abbia ad esercitare questo pedaggio ad economia.

Veda ora la Camera se è conveniente questo modo di esercizio riguardo ad un ponte il cui prodotto si calcola a 1700 o 1800 lire da dividersi fra due.

Inoltre si supponga il caso non improbabile che il Governo austriaco sopprima assolutamente questo pedaggio; è egli possibile allora che il Governo piemontese o una divisione od una provincia lo mantenga quando l'altra parte lo ha abolito? Io nol credo.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. Io intendo solamente di spiegare bene il mio concetto, che venne, mi sembra, non bene apprezzato dal signor ministro delle finanze.

Io ho detto che era sconveniente di togliere il dazio al momento in cui si cede la strada alla provincia. Il signor ministro mi dice che è nella perfetta legalità, ed io glielo nego.

Non vi è dubbio che se il Parlamento vuole abolire un balzello, può farlo; ma io ho detto solamente che non credeva conveniente di fare quest'atto al momento in cui si doveva rimettere la strada alla provincia.

Il signor ministro, per combattere questa sconvenienza, ha detto che si trattava di un dazio che ora sarebbe ridotto a minima somma.

Io non nego che l'esistenza della strada ferrata lo diminuisca grandemente. Il suo prodotto da 15 mila lire, come è presentemente, discenderà forse, non a lire 1800, come supponeva il signor ministro, perchè nessuno sa quello che potrà rendere in avvenire, ma si ridurrà a tre o quattro mila lire; epperò vi sarà una diminuzione immensa, tanto più che dai calcoli che si sono presentati, si vede che per gli altri punti che esistono lungo quella ferrovia, il loro pedaggio si è ridotto alla metà. Ora riducete anche al quarto il pedaggio di cui si tratta, vuol dire che il suo provento si ridurrà a tre o quattro mila lire, ma non sarà pressochè annientato.

Ma la questione non consiste nel maggiore o minore introito; essa sta nel vedere se sia realmente conveniente di privare in questo modo la provincia di potere deliberare sopra un oggetto che è di suo interesse.

L'onorevole Della Motta ha già prevenuto la mia idea; egli ha detto: chi impediva il Ministero di convocare il Consiglio provinciale per interrogarlo in pro-

posito? Il signor ministro afferma che ha in tal modo interpretato il pensiero dei consiglieri provinciali.

Non credo che si possa conoscere il voto d'un tal consenso all'infuori del caso in cui possa un tal voto venire espresso. Il signor ministro avrebbe potuto sentire il Consiglio provinciale, ed allora non vi sarebbe stata alcuna sconvenienza a togliere questo dazio. Non nego che vi siano ragioni possenti per togliere questo peso; non nego il valore delle ragioni addotte dal signor ministro, ma dico solo non essere conveniente che noi ci facciamo arbitri degli interessi delle provincie.

Si badi che non si tratta solo d'una provincia, perchè tutti i dazi che sono sulla strada che da Torino va al confine sono comuni alla divisione. Avvi il consorzio stabilito dall'articolo quinto della legge 2 maggio 1855.

V'ha dunque fra diverse provincie un interesse comune, e non è conveniente che per la sola provincia di Novara non si debba mantenere il dazio, mentre si conserva per le altre. Quindi, nel soggiungere che non reputo meno giusta questa decisione, non parmi avere detto cosa che non risulti dalle mie stesse ragioni. Non ho detto che non sia consentaneo ai principii d'umanità il toglier i balzelli, ma ho fatto il raffronto dei dazi stabiliti sui vari punti di questa strada col dazio che si vuole ora sopprimere, e ho asserito che la giustizia vuole che vengano tutti soppressi o tutti conservati. Non credo adunque avere pronunziate parole di cui possa adontarsi il signor ministro. Esse furono tratte dalle viscere stesse del soggetto che trattiamo.

PRESIDENTE. Il deputato Tornielli ha facoltà di parlare.

TORNIELLI. Mi ha già prevenuto l'onorevole preopinante in alcuni degli argomenti che io volevo addurre. Credo anche io che non abbiamo elementi per valutare la rendita del ponte di Buffalora. Il signor ministro dice che rendeva 15,000 lire. Conosco quelle località e posso dire che frutta di più. È infatti poco al disopra del ponte stabilita una barca di transito, la quale rende più di tre mila lire. Ora, quando il fiume è ingrossato dalle piene, il passaggio si fa unicamente sul ponte. È vero d'altra parte che, quando sarà in vigore la legge intesa a proibire l'esportazione dei foraggi, la rendita del ponte soffrirà un detrimento gravissimo.

Del resto, tutti i foraggi non si trasportano colla strada ferrata, ed attivissimo è il commercio che se ne fa verso la Lombardia, e specialmente verso la città di Milano, ove si tengono cavalli di lusso, e si preferisce il nostro fieno perchè è riconosciuto di migliore qualità.

Mio avviso sarebbe pertanto che sia migliore consiglio il lasciare alla provincia di Novara di decidere se convenga togliere o no questo pedaggio.

NEGRONI, relatore. La questione che ci occupa può essere riguardata sotto l'aspetto della legalità e sotto quello della convenienza. Sotto l'aspetto della legalità la proposta ministeriale, adottata dalla Commissione, non venne guari combattuta. E, in verità, l'articolo 4 della legge del 1855, se dà alle provincie la speranza più o meno prossima di un diritto, certo non accorda

loro ciò che noi vogliamo chiamare *un diritto acquistato*. Siamo dunque perfettamente sul terreno della legalità quando votiamo questa legge, non solamente perchè siamo legislatori, ma perchè, operando in tal modo, non lediamo alcun diritto che alle provincie realmente e sin d'ora compete.

Vengo quindi senz'altro alla questione della convenienza. Ed innanzitutto mi giova rettificare un'altra osservazione che mi pare si dilunghi dal vero. Si è detto che siamo alla vigilia di doversi il pedaggio di cui si tratta attribuire alle provincie, perchè siamo alla vigilia dell'aprirsi l'intero tronco della ferrovia tra Novara e Milano. Ma, o signori, stando al testo della legge del 1855, il passaggio di questa tassa dal Governo alle provincie non si opera immediatamente dopo aperto il tronco della ferrovia, ma si opera coll'incominciare del prossimo anno; di modo che non in febbraio 1859, ma in gennaio 1860 dovrebbe questa tassa alle provincie attribuirsi. Sia per altro più o meno lungo il tempo dell'aspettativa, sia più o meno rimoto il tempo del realizzarsi le speranze che le provincie hanno concepite, esaminiamo più dappresso il punto della pretesa convenienza.

Diceva il professore Genina che non è nè deve essere questione della maggiore o minore somma che la tassa abbia a produrre, ma della cosa in se stessa. A me tuttavia sembra che, quando non si tratta di principii, ma di convenienza, la questione del più o del meno sia la parte più essenziale dell'esame nostro; e quando i calcoli diligentemente istituiti dal Governo ci persuadono (e nessuno li ha combattuti finora) che il pedaggio di cui ci occupiamo frutterà, poco più poco meno, un migliaio di lire alle provincie interessate, vale egli il pregio di sollevare una difficoltà, di incagliare il commercio, di porre ostacoli al libero passaggio per così misera somma?

Nè basta, poichè ridotto a questi limiti il provento della tassa probabilmente non basterà alle spese della sua esazione, e quindi le provincie, anzi che un vantaggio, ne avranno un discapito. Ed è eziandio più speciosa che solida l'altra osservazione dell'egregio professore Genina, che volendosi proclamare la libertà del passaggio sulle strade e sui ponti, conviene essere logici e abolire tutti i pedaggi, ovvero mantenerli tutti.

Ricorderò qui un'antica sentenza, che *il meglio è il nemico del bene*. Se ora abbiamo opportunità di abolire un pedaggio, dovremo astenerci dal farlo perchè non possiamo contemporaneamente abolire tutti gli altri? Il signor ministro vi diceva già che l'abolizione del pedaggio del quale si tratta sta nei voti delle provincie medesime, che non potrebbero sperare un guadagno.

Vero è che non si sono radunati i Consigli provinciali per avere ufficialmente la loro risposta. Ma è forse una questione codesta in cui si possano chiamare competenti i Consigli provinciali? Sino a tanto che il pedaggio sta nella proprietà e nella disponibilità del Governo, è forse conveniente che il Governo, per disporre di una

cosa che gli appartiene, interPELLI coloro che non vi hanno per anco alcuna ragione?

Riconosco che il Governo deve tenere conto dei desiderii di quelle provincie, ma solo in quanto gli siano già noti, e non già per consultarle come corpi costituiti e deliberanti, lo che uscirebbe perfino dai limiti della legalità; e quando si tratta, o signori, della verità, e non piuttosto del modo più o meno ufficiale con cui questa verità si possa conoscere, io posso assicurare la Camera che fra i membri della Commissione, a cui nome ho l'onore di parlare, vi ha qualcuno che appartiene al Consiglio della divisione di Novara, e che, interpretando il voto dei colleghi, fu egli il primo a dare il suffragio a questa legge favorevole.

Sia dunque che si riguardi all'interesse generale dello Stato, sia che si riguardi al principio economico della libertà di commercio, sia che si riguardi alla convenienza ed al desiderio delle provincie, io prego la Camera di volere approvare questa legge.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta persiste nella sua proposta sospensiva?

DELLA MOTTA. Persisto perchè non mi pare che un qualche membro di un Consiglio possa farsi organo del medesimo.

Del resto si è fatta una questione di convenienza di sentire preliminarmente il voto di quel consesso, ed io sostengo che questo voto debba prima essere consultato.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti la sospensiva proposta dal deputato Della Motta.

(È rigettata.)

Si passerà ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il pedaggio stabilito per il transito sul ponte del Ticino presso Buffalora, nella parte che spetta al Governo sardo, è abolito a fare tempo dal giorno stesso in cui sarà aperto al pubblico il regolare esercizio della ferrovia tra Novara e Milano. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. Per quanto riguarda all'oggetto della presente legge è derogato alle disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1855. »

(La Camera approva.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Non essendovi un numero di voti sufficiente per la validità della votazione, questa sarà rinnovata domani.

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Modificazione al progetto dell'arginamento dell'Arve approvato colla legge 13 luglio 1857;
- 2° Proibizione d'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda;
- 3° Relazione di petizioni;
- 4° Abolizione degli ademprivi.